

## LVI.

## TORNATA DEL 6 GIUGNO 1893

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi* — *Comunicazione di una domanda d'interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano al ministro dei lavori pubblici intorno alla designazione del tratto della circumetnea dal molo di Catania al Gaito* — *Deferimento al presidente della nomina di un commissario* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione dei collegi di Proviviri* — *Discorso del senatore Griffini, relatore* — *Considerazioni dei senatori Salis e Di Camporeale* — *Presentazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1893-94* — *Seguito della discussione* — *Discorsi del ministro di agricoltura, industria e commercio e del sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia* — *Osservazioni del senatore Rossi Alessandro* — *Approvazione dei primi otto articoli del progetto, e successivamente dell'art. 9 intorno al quale parlano il ministro di agricoltura, industria e commercio ed i senatori Cancellieri, Salis, Griffini, relatore e Di Camporeale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, ed il sottosegretario di Stato pel Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di famiglia, i signori senatori, D'Anna di 10 giorni, Garelli di 12, Luzi di 5 giorni, e Lessona di un mese per motivi di ufficio.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intenderanno accordati.

**Domanda d'interpellanza.**

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza del Senato la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro dei lavori pubblici intorno alla desi-

gnazione del tratto della circumetnea dal molo di Catania al Gaito.

« MAJORANA CALATABIANO ».

Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Sono lieto di accettare questa interpellanza, e pregherei l'onor. Majorana di volerla però rimandare, se egli consente, alla discussione del bilancio dei lavori pubblici che sarà oggi stesso presentato al Senato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Consento ben volentieri.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni restato inteso che l'interpellanza del senatore Majorana sarà svolta in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1893-94.

**Deferimento al presidente della nomina di un Commissario.**

PRESIDENTE. Credo opportuno informare il Senato che in seguito alla nomina a guardasigilli

del senatore Eula è rimasto vacante un posto di membro della Commissione speciale che esamina il Codice penale per l'esercito e per la marina. Convien quindi che il Senato pensi alla surrogazione.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Come già nelle precedenti surrogazioni crederei che fosse il caso di pregare il nostro presidente di volerla fare egli stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Costa che sia incaricato il presidente di provvedere a questa nomina.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge:  
« Istituzione dei collegi di Probi-viri » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione dei collegi di probiviri.

Ieri fu cominciata la discussione generale; do ora la parola al senatore Griffini, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Prima di adempiere l'obbligo che mi corre di rispondere ai vari oratori che hanno preso la parola nella tornata di ieri, voglia il Senato permettermi una confessione, cioè a dire che era tanto ingenuo od illuso da credere che non si sarebbe fatta una nuova discussione generale di questo progetto.

L'anno scorso l'Ufficio centrale del Senato trovò opportuno di introdurre molti emendamenti al progetto di legge quale ci venne dalla Camera dei deputati, e l'onor. Rossi ha avvertito in allora che quegli emendamenti erano nientemeno che 24.

Furono studiati con speciale cura e se ne fece una larga discussione in Senato, sia per la loro molteplicità, sia per la novità della legge.

Essi furono accettati.

La legge tornò all'altro ramo del Parlamento e noi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere che quasi tutti gli emendamenti adottati dal Senato vennero accolti.

Pochissimi di tali emendamenti la Camera credette di non accettare, ed aggiunse poi la

disposizione nuova, che eleva il valore di competenza della giuria dei probiviri da L. 100 a L. 200.

Sembrava a me che la discussione generale non si dovesse rinnovare, ma io ed i miei colleghi dell'Ufficio centrale, siamo soddisfatti che questa discussione abbia avuto luogo, poichè sarà utile ad illuminare il Governo sulla nuova legge che si reclama per i probiviri dell'agricoltura.

Dacchè ho accennato a questa legge, esporrò le idee che mi frullano per il capo. Dico il vero, non vedo la possibilità di fare una simile legge per gli agricoltori senza che corra il rischio di rimanere lettera morta, e così mi sembra difficile trovare fra gli agricoltori sparsi sopra tutta la superficie del Regno, e non animati da spirito di associazione, l'elemento sufficiente per la formazione dei collegi dei probiviri in modo che possano funzionare plausibilmente.

Ad ogni modo credo generale opinione che questa nuova istituzione dei probiviri per l'agricoltura, alla quale hanno accennato parecchi oratori, debba essere oggetto di una legge speciale, e non già di emendamenti a quella che discutiamo, poichè se trattasi di materie fino ad un certo punto affini, le medesime sono anche fra di loro eterogenee sopra molti punti, e vanno disciplinate con disposizioni particolari e separate.

Io dichiaro subito che vedrei molto volentieri, come certo lo vedrebbe l'Ufficio centrale intiero che si potesse fare quest'altra legge dei probiviri, ma è naturale però che si desideri che si possa giungere a fare una legge buona, superando le difficoltà che si affacciano alla sua compilazione. E appunto in vista di queste difficoltà, nessuno Stato civile, nessun Governo d'Europa ha creduto di fare una legge per i probiviri a vantaggio dell'agricoltura, mentre invece tutti sono dotati di leggi di probiviri per le industrie manifatturiere. Ma se vi fosse la facoltà di far questa legge, se vi fosse la convenienza di tentarlo, io credo che il tentativo sarebbe già stato fatto non solo, ma talune almeno di queste leggi si avrebbero di già.

In Francia, a modo di esempio, coll'ascendente straordinario che ha il partito agrario, coll'iniziativa felice che il capo di questo partito ha preso a beneficio degli agricoltori, riu-

scendo ad avvantaggiarli grandemente, se fosse stato facilità di fare una legge dei proibiviri anche per l'agricoltura, certamente non sarebbe stata emessa.

L'anno scorso soltanto si fece un piccolo, timido e modesto tentativo in questo senso con un emendamento all'art. 5 di una certa legge sui proibiviri.

Con questo emendamento si volle associare anche l'agricoltura alle altre industrie, intorno alle quali si disponeva; ma tale emendamento rimase lettera morta; il progetto, non consta che sia passato all'altro ramo del Parlamento, e tanto meno che sia diventato legge, e anche allo stato attuale di cose, la Francia, come tutti gli altri Stati di Europa manca di una legge di proibiviri per l'agricoltura.

Se parliamo del ceto manifatturiero, noi vediamo che non vi sono che due classi: i padroni e gli operai. Si è discusso largamente in Francia e nel Belgio soltanto perchè, oltre dei proprietari, dei padroni, cioè degli esercenti le industrie manifatturiere, e oltre gli operai, vi sono anche i direttori, i così detti *contre-maitre*. Non si sapeva dove metterli; se nella categoria dei padroni o proprietari, od in quella degli operai. Figuratevi quante difficoltà sorgeranno certamente in Italia, volendosi fare questa legge.

Io spero che siffatte difficoltà saranno superate; ma quello che importa è che non venga esposta a pericolo la legge che discutiamo e non ne venga resa difficile l'applicazione col volerla allargare.

In agricoltura abbiamo proprietari che fanno valere da sé i loro stabili, coll'opera di salariati ad anno, e di operai avventizi, abbiamo fittabili che pagano la mercede in danaro, ed altri che la pagano in grano, abbiamo mezzadri e coloni; le mezzadrie in diversi modi, così pure le colonie. Noi abbiamo diversità di costumi, e di capitali applicati all'agricoltura; diversità di cognizioni negli agricoltori, diversità di colture e di ampiezza dei poderi; abbiamo insomma tante diversità e conseguentemente tante difficoltà, che io non so come si potrebbe riuscire a superarle tutte e a fare una legge la quale dovrebbe poi essere applicata ugualmente a tutti gli agricoltori.

Egli è specialmente per questa ragione che il nostro Consiglio d'agricoltura, anni sono di-

scutendo largamente questa questione ha dato un voto al Governo nel senso che non fosse da pensare ad applicar la legge dei proibiviri anche all'agricoltura.

Alcuni giorni sono però lo stesso Consiglio d'agricoltura ritornò su questo argomento e modificò la deliberazione presa prima, ma fece un voto molto modesto e mostrò la sua titubanza; espresse cioè il voto che il Governo proponga una legge per i proibiviri dell'agricoltura, ma limitata al contratto di lavoro, cioè al contratto di locazione d'opera, escludendovi quindi tutte le altre materie che possono formare oggetto di controversia fra le varie classi degli esercenti l'industria agraria.

Disse inoltre il Consiglio di agricoltura che desiderava si facesse luogo a questa istituzione come esperimento, salvo a vedere in seguito se convenisse di allargarlo o no.

Certamente se si avesse voluto associare gli agricoltori alle classi dei manifatturieri nella legge che discutiamo, sarebbe occorso di fare liste differenti, di dettare disposizioni differenti, per cui avremmo avuto due leggi male legate assieme.

Ora prima di procedere innanzi, devo porgere vivi ringraziamenti agli onorevoli senatori Pascale, Cavalletto ed Auriti, i quali sono sorti ieri ad appoggiare incondizionatamente questa legge, confortando la debole opera del relatore, e, quello che più importa, escludendo, almeno a mio modo di vedere, la più lontana probabilità che la legge non venga accettata.

Anche all'onorevole mio amico il senatore Rossi Alessandro io debbo porgere questi ringraziamenti, perchè se esso fece una critica minuta colla sua solita abilità, dei vari articoli della legge, finì però col dire che questa legge non era nociva. Se non può essere nociva, allora mi pare che la conseguenza logica sia quella di approvarla senza alcuna modificazione.

Anche all'onor. Di Camporeale mi piace di porgere i medesimi ringraziamenti, perchè quantunque sia stato il più forte, il più severo oppositore della legge, mi pare abbia riconosciuto anch'esso la opportunità di approvarla come è, per cui disse che egli l'avrebbe accolta come un esperimento, perchè nel caso non avesse dato quei risultati che speriamo,

non sarebbe stato impossibile nè difficile di modificarla od anche di abrogarla.

Ora, se il Senato me lo permette, risponderò brevemente agli oratori che hanno criticato la legge, cominciando dal senatore Rossi Alessandro.

Egli disse che mancano le statistiche, le quali dovrebbero costituire il fondamento di questa legge, e quindi manca la prova della sua necessità. Mi pare però che esso medesimo abbia finito per contraddire a questa sua asserzione, quando disse che vi sono più di quattro milioni di operai industriali in Italia.

Il provvedere a questi 4 milioni di operai è certamente una cosa plausibile. Certamente essendovi questo grosso numero di operai, resta dimostrata la necessità di curarsi dei loro interessi, e siccome essi credono che questi loro interessi sarebbero avvantaggiati a mezzo della legge dei probiviri, e con loro lo credono economisti dentro e fuori d'Italia, ne abbiamo più che a sufficienza per sostenere che la legge che abbiamo presentemente in discussione possa riescire giovevole. E se non è assolutamente necessaria come il pane che si mangia, può produrre per lo meno dei buoni frutti, mettendo l'Italia a livello di tutte le altre nazioni, le quali da un tempo più o men lungo, sono dotate di questo istituto, possedendolo la Francia fino dall'anno 1809.

Molti anni addietro questa legge non era necessaria, perchè le industrie manifatturiere erano bambine. Si fu col crescere e progredire delle industrie che si constatò in Italia l'utilità della istituzione dei probiviri, la quale, già adottata in altri paesi, dove le industrie giganteschiarono prima che in Italia, diede così buoni frutti.

Nè si dica che non è reclamata questa legge, perchè ora non si fa rumore a fine di ottenerla. Egli è certo che stando questa legge in discussione ed il paese essendo quasi certo che verrà fatta, le domande sono meno pressanti, ma queste vi furono, e tanto insistenti da determinare, prima il ministro Bertì, e quindi molti dei suoi successori a studiare il relativo progetto e ad insistere perchè venisse votato, malgrado le difficoltà che lungo la strada questo progetto ebbe ad incontrare.

Ho accennato ad una critica analitica che

l'onorevole senatore Rossi ha fatto del presente progetto di legge.

L'onorevole Rossi ha criticato molti degli articoli dei quali si compone. Comincerò dall'articolo 19, il quale parla della eleggibilità degli operai che si ritirarono dall'esercizio del loro mestiere.

L'onorevole Rossi crede che non convenga iscriverli nei collegi dei probiviri. Ma io non saprei trovare una ragione per dar loro l'ostracismo. Che importa se non esercitano più l'industria? Essi debbono certamente durante il tempo del loro esercizio, aver fatto conoscenza degli operai, essi ne conoscono i bisogni, e potranno essere un elemento prezioso, specialmente se verranno chiamati a coprire le cariche di membri dell'ufficio di conciliazione o di membri nell'ufficio della giuria. Anche l'articolo 23 che parla della promessa che debbono dare i membri della giuria (meno il presidente il quale invece deve giurare secondo la formola stabilita per i magistrati), anche quest'articolo fu oggetto di critiche da parte dell'onor. Rossi.

Ma in ossequio al principio che la giustizia emana dal Re, è naturale che il presidente sia chiamato a giurare precisamente con quella formola con la quale giurano i magistrati. Invece questo non si richiede per gli altri membri della giuria, i quali si possono considerare come quegli assessori che stavano a lato del presidente, quando vi erano i tribunali di commercio. Anche tali membri però sono chiamati a dare una promessa, la quale può essere fatta da qualunque uomo che si rispetta e che sia onesto, indipendentemente da qualsiasi convincimento religioso.

Fermiamoci piuttosto a dire qualche parola di più sull'articolo 32, censurato pure dall'onorevole Rossi, secondo il quale articolo non sono permesse le memorie a difesa. Ma l'onor. Rossi ha criticato anche l'articolo 38 che tratta del procedimento, dicendo che ordina un procedimento enorme, che bisognerebbe semplificarlo e che non è opportuno obbligare gli operai a sottostare a tutte quelle formalità; e dopo ciò critica l'articolo 32 che proibisce le memorie! Io non so conciliare l'una critica coll'altra. Ora, siccome appunto si vuole escludere possibilmente l'opera degli avvocati e si vuole che queste cause vengano trattate patriarcalmente,

in base alle cognizioni tecniche di coloro che devono deciderle, si sono eliminate le memorie, perchè se fossero ammesse, anche chi non le vorrebbe fare, per avere parità di trattamento se le procurerebbe, forse con spesa. Invece vengono escluse per tutte le parti contendenti ed io, dico il vero, sono soddisfattissimo di questa disposizione e l'ho sostenuta anche nell'Ufficio centrale, malgrado che in passato abbia esercitata l'avvocatura.

Quel procedimento che, come dissi testè, è portato dall'art. 38, viene qualificato enorme dall'onor. Rossi.

Ma non c'è che propriamente lo stretto necessario. L'art. 38 dice così:

« Per le controversie portate avanti la giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

« Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi, solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose ».

Sono parecchie, è vero, le disposizioni che figurano in questo articolo dal momento che si voleva condensare tutto il procedimento in un articolo solo, ma sono tutte di assoluta necessità.

C'è qualche cosa che, omessa, non turberrebbe il procedimento, non creerebbe la possibilità d'una sentenza erronea?

Non c'è niente di tutto questo. Quindi mi pare che anche l'opposizione all'art. 38, almeno secondo il mio modo di vedere, non abbia fondamento.

Veniamo ora all'art. 42, il quale dispone che il Comune deve fornire il locale per l'ufficio dei probiviri.

L'onor. Rossi ha trovato che questo è un grande onere; ma io non lo vedo; nei piccoli comuni è sempre la medesima sala che ora serve al Consiglio comunale, ora al giudice conciliatore e che potrà servire anche alle adunanze dei probiviri.

Non occorre mica avere un locale apposito; e perciò credo che il Comune potrà adempiere a questo dovere senza il più piccolo onere.

Quanto poi alle altre spese, che saranno sempre piccole, le quali possono essere rese necessarie dal procedimento, dalla pronuncia della sentenza, ecc., tutte queste spese la legge le pone a carico della Camera di commercio, e quindi i Comuni ne sono completamente esonerati. E le Camere di commercio alla loro volta, vengono indennizzate col devolver loro le tasse che, in piccolissima misura, debbono esser pagate dai contendenti. Ha finito col dire l'onor. Rossi, che anche queste cause degli esercenti le industrie manifatturiere dovrebbero essere assegnate ai conciliatori. Ma allora egli non vuole i probiviri assolutamente, quantunque abbia affermato che questa legge non sarà nociva.

Egli vorrebbe dare le cause di che trattasi ai conciliatori, ma con ciò sarebbero impediti gli scopi speciali che la legge si prefigge.

Mi pare quindi che se l'onor. Rossi trova questa legge utile, non deve negarle il suo valido appoggio. Noti che io non lo contraddico assolutamente nelle osservazioni che egli ha fatto; anzi riconosco che questa non è una legge perfetta, come accade di ogni cosa umana. Ma se non è nociva, io credo che l'onorevole Rossi dovrebbe fare abnegazione, e mettere in disparte i suoi scrupoli.

L'Ufficio centrale desidera di avere il voto su questa legge, incondizionato, assoluto, pieno dell'onor. Rossi, perchè la sua parola è apprezzata grandemente come merita, e più della sua parola sono apprezzati i suoi fatti. Egli è un grande amico degli operai, egli li ha beneficiati largamente, e continua a beneficiarli, a lui credono e devono credere, e quindi la sua dichiarazione senza riserve che questa legge sarà giovevole, avrebbe una non comune influenza.

Veniamo all'onorevole Di Camporeale.

Dal momento che ha chiuso anche lui il suo discorso con dire che vorrebbe migliorata la legge, ma che anche come è non le negherebbe

il suo voto, credendo possa essere conveniente di farla, se non altro come un esperimento, le sue obiezioni perdono molto d'importanza; ed anzi mi permetta di dirgli, la perdono tanto più dal momento che tutti gli oratori che hanno parlato, hanno finito col dire che appoggiano la legge.

Due oratori l'hanno combattuta e anche in parte l'onor. Pascale colla sua frecciata contro le donne che sarebbero autorizzate ad entrare nella giuria.

Però queste opposizioni si risolvono, me lo perdonino, in un'accademia, poichè qui si devono dare le ragioni contro una legge, quando si conclude per il suo rigetto o per il suo emendamento, ma è inutile criticarla quando non si accenna nemmeno di voler proporre emendamenti, ed anzi si esprime il proposito di votarla.

La discussione quindi non può avere altra efficacia fuorchè quella di illuminare il Governo per la legge nuova che si desidera sui probiviri per l'agricoltura.

Però non posso a meno di rilevare le principali delle critiche fatte dall'onor. Di Camporeale intorno alle novità introdotte dalla Camera dei deputati al progetto deliberato l'anno scorso dal Senato.

Esso prese specialmente a combattere la competenza stata elevata a 200 lire, mentre il Senato l'anno scorso l'aveva limitata a L. 100.

Ma io la prego a considerare che quando il Senato ha ammesso la competenza della giuria fino a 100 lire, quella dei conciliatori andava solo fino a 30; è naturale quindi che aumentata la competenza dei conciliatori, si debba altresì aumentarla alla giuria.

Nè manca una ragione essenziale che giustifichi la maggior competenza attribuita alla giuria in confronto della competenza del conciliatore.

È stato già detto qualche cosa su questo tema nella discussione di ieri, ma mi si conceda di tornarvi sopra.

Un conto è il conciliatore che è una persona sola, giudice singolo, un conto la giuria che è collegiale. Ammettiamo pure che tutti i componenti la giuria non siano aquile, ma sarà sempre una garanzia contro i possibili arbitrii ed i possibili errori l'essere la giuria composta di cinque membri. D'altronde nelle questioni

fra operai ed industriali, conosciute in modo speciale da essi, credo che gli uni e gli altri siano un ottimo elemento per giudicare, più dei conciliatori e persino dei giudici stessi.

Abbiamo il presidente che sarà nominato dal Governo, e siccome i collegi dei probiviri non sorgeranno dappertutto, ma soltanto nei grandi centri manifatturieri, sarà facilissimo trovare delle persone capaci e volenterose a cui affidare l'incarico di presidente. Anche per ciò deve ispirare maggiore fiducia la giuria che il conciliatore.

Abbiamo più di ottomila comuni, ne abbiamo di quelli composti di due o trecento abitanti, ne abbiamo di quelli cacciati sulle Alpi e sugli Appennini, dove pur troppo la corrente della civiltà non è arrivata, ed anche là bisogna nominare un giudice conciliatore e dargli la competenza fino a 100 lire.

Io credo che alle giurie si possa estendere senza pericolo la competenza fino a 200 lire e che con questo e dai conciliatori e dalle giurie si possano ottenere buoni risultati.

Quindi era naturale che si andasse dalle 100 alle 200 lire a favore dei nuovi corpi, nella stessa guisa che, dalle trenta lire di competenza del conciliatore si era passati alle 100.

L'art. 10 ha attirato in modo speciale le critiche dell'onorevole senatore Di Camporeale. L'articolo 10 ammette che quando l'ufficio di conciliazione non arrivi a conciliare le parti, debba fare una proposta di accomodamento o nel caso che l'operaio l'accetti e l'industriale, ossia il padrone non l'accetti, si debba ritenere l'operaio investito del diritto del gratuito patrocinio, e dispone ancora che in tale caso l'ufficio di conciliazione debba emettere un parere intorno alla sorta controversia e debba rimetterlo a questo operaio che avrebbe aderito alla conciliazione, respinta invece dall'altra parte, perchè se ne possa giovare davanti ai giudici ordinari ai quali volesse ricorrere.

L'onor. Di Camporeale ha trovato pericoloso, enorme fors'anche, questo sistema, ma, me lo perdoni, io non vedo dove possa consistere l'enormità.

Venne già avvertito nella relazione dell'Ufficio centrale, che per l'art. 402 del Codice di procedura civile gli arbitri conciliatori incaricati di esaminare conti, scritture e registri nelle cause commerciali e di esperire la conciliazione

liazione, ove non riescano a farla accettare, danno il loro parere. Così lo daranno gli uffici di conciliazione dei probiviri. Ma osservi, onorevole Di Camporeale, che non s'impone nè l'uno nè l'altro parere; essi valgono soltanto come pareri tecnici, perchè sono materie tecniche tanto quelle che si trattano generalmente nelle cause commerciali, come queste.

Quindi è bene che la legge ora discussa ordini un parere tecnico; ma i giudici ai quali l'operaio che accettava la conclusione e il padrone che non l'accettava vengono rimessi, ne terranno quel conto che crederanno; lo valuteranno per le notizie tecniche che nel parere possano essere contenute, ma quando gli uffici di conciliazione volessero invadere il campo de' giudici, esprimendo un giudizio sulla ragione o sul torto dell'una o dell'altra parte, certo i giudici si ribellerebbero e non terrebbero nessun conto di questo parere. E in quanto poi all'essere ammesso, l'operaio che ha accettato la conciliazione contro il padrone che non l'ha accettata, al beneficio della gratuita clientela, non è assolutamente male, anzi è molto meglio così che col sistema ordinario, nel quale sono le Commissioni esistenti presso i tribunali e le Corti che accordano il gratuito patrocinio.

Nel caso ordinario abbiamo una deliberazione di una Commissione che ha deliberato il merito, e che può influire a favore di un contendente, ed invece nel caso nostro non si può trovare alcun *fumus boni juris*, alcun pregiudizio della causa, perchè il beneficio della gratuita clientela è di diritto, siccome fondato nel fatto della accettazione di una proposta di conciliazione, stata invece respinta dalla controparte.

Dunque non credo che nemmeno questa disposizione dell'articolo 10 possa creare dei pericoli.

L'articolo 18 rende eleggibili agli uffici della giuria e della conciliazione gli operai, quando esercitano da un solo anno il loro mestiere, mentre nella legge votata dal Senato l'anno scorso si esigeva l'esercizio del mestiere per 3 anni.

È questione d'apprezzamento, ma io non so a quale sospetto possa dar luogo l'ammissione di chi esercita il mestiere da un anno!

Se si trattasse di 15 giorni, si potrebbe dire che l'operaio si è fatto iscrivere nella lista per avere un beneficio qualunque, ma secondo me,

dal momento che si esige un anno, si esige più di quel che sarebbe necessario per escludere questa possibilità.

E in un anno l'operaio può acquistare cognizione pratica più che bastante per adempiere convenientemente l'ufficio che gli venga affidato.

Ora siamo al grande o per lo meno al gonfiato argomento delle donne; ma io credo proprio che anche qui le opposizioni si debbano ritenere sfatate.

Il mondo progredisce, o signori; nei popoli poco civili la donna è trattata malissimo; più la civiltà cresce più si migliora il trattamento che vien fatto alle donne. Questa è una massima che nessuno vorrà negare.

E poi la donna sarebbe già stata ammessa dal Senato nell'ufficio di conciliazione col voto dell'anno scorso, e ciò mi pare che tolga tutta la forza che altrimenti potrebbe avere l'opposizione all'aggiunta, che la donna possa entrare anche nella costituzione della giuria.

La massima venne accolta, il più venne accordato; ora si tratta del meno.

Riflettiamo inoltre, o signori, che può esercitare maggiore influenza la donna nell'ufficio di conciliazione, di quello che nella giuria, perchè l'ufficio di conciliazione versa sopra qualunque somma, e la giuria non versa che in questioni il cui valore non superi L. 200.

Poi, come abbiamo veduto poco fa, quando l'operaio accetta la conciliazione e l'industriale non l'accetta, si fa una proposta di accomodamento dall'ufficio di conciliazione, e quella proposta viene confermata da quel tal parere del quale discorremmo.

Vedano ora quanta influenza può esercitare la donna concorrendo a questa proposta di conciliazione, concorrendo a dire, per esempio: l'industriale pagherà 500 lire, l'industriale darà 1000 lire all'operaio. Dunque se si teme il voto della donna, lo si deve temere più nell'ufficio di conciliazione di quello che nella giuria...

Senatore DI CAMPOREALE. Non ha forza esecutoria.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. ... E se parliamo dell'istruzione e della moralità, bisogna prima di tutto che ci portiamo nell'ambiente del ceto operaio, colle idee che, se non vi dominano, vi serpeggiano presentemente. Io credo che in quel ceto, la donna non sia niente affatto meno

istruita dell'uomo; e ne vidi delle prove persino in parecchi comuni rurali, dove molte donne sanno scrivere e molti uomini no. Questo per l'istruzione, e, quanto alla moralità, la donna la attinge, se non altro, nel sentimento religioso, che è un grande argomento di moralità, e che certamente è indebolito nell'operaio del giorno d'oggi. E poi, la donna non è invasa da quello spirito di guerra di classe che si lamenta negli operai; la donna non fa scioperi, non lascia temere tutti quei guai... (*Rumori*).

Mi pare di non aver detto cosa che non abbia fondamento. Mettiamo pure che dalle donne si siano avuti dei tentativi di turbamento dell'ordine pubblico, magari di rivolta, ma saranno sempre stati in una misura piccolissima in confronto di quelli degli uomini. Certo i disordini che lamentiamo adesso e per i quali le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri devono correre, difficilmente possono addebitarsi alle donne.

Dal momento che queste non si abbandonano agli avvertiti eccessi, io credo si possano sperare da esse decisioni più giuste di quelle che si possono sperare dagli operai. Ma ho lasciato per ultimo l'argomento più importante, quello che dovrebbe indurre il più fiero nemico delle donne, il più pregiudicato sul loro valore, ad ammetterle nella giuria.

Fra le industrie che si esercitano nel nostro paese vi sono le grandi filande, numerose specialmente in Lombardia, nel Veneto, in Piemonte, nell'Emilia, dove vi sono ogni cento bacinelle duecento donne che lavorano. E la direzione di queste è opportunamente affidata pure a donne.

Quello che si dice per le grandi filande dei bozzoli si deve pur dire delle filature del cotone, della juta, del lino, della lana, ecc.

Insieme al cumulo di donne che esercitano l'industria della filatura dei bozzoli vi sono pure due o tre facchini incaricati di portare giù dal magazzino i bozzoli, e questi facchini non hanno pratica del come si faccia a filarli, e non conoscono le consuetudini che regolano i rapporti fra le operaie filatrici ed i loro padroni.

Le questioni potranno sorgere fra le operaie e le direttrici, fra queste donne ed il padrone. Ma tali questioni dovranno forse essere decise dai due facchini che fanno i lavori pesanti? Al-

lora si andrebbe all'assurdo, o signori, e perciò nei casi ora discorsi, io credo indiscutibile che la donna debba essere chiamata a prender parte all'ufficio di giuria, come a quello di conciliazione.

Del resto abbiamo un po' di fiducia anche negli elettori. È probabile che nominino le donne quando se ne presenterà la necessità, come è appunto nel caso delle citate grandi industrie, e dove le donne lavorano in forte numero, e dove esse esercitano una grande influenza nell'andamento dell'industria. Invece gli elettori daranno il voto agli uomini negli altri casi, perchè la nomina delle donne non è obbligatoria ma facoltativa.

Io credo poi che si debba concedere un grande peso anche alla fiducia che il nostro legislatore ripetutamente, ed in leggi antiche ed in leggi recenti ha riposto nella donna. Per il Codice civile, se muore il marito, la donna resta investita della patria potestà e la esercita ampiamente ed amministra tutte le sostanze dei figli con quella larghezza, forse eccessiva, che è accordata al padre.

La legge sugli Istituti pubblici di beneficenza ammette le donne a formar parte delle Congregazioni di carità e delle altre Amministrazioni di Opere pie, ed ivi le donne hanno una ben più larga sfera d'azione di quello che nelle giurie, perchè possono fare dei contratti magari di milioni, bene inteso con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa; esse concorrono ad accordare sussidî, borse di studio, ecc., e dispongono insomma di valori senza confronto superiori alle 200 lire, limite massimo della competenza della giuria.

Chi in quest'aula può dar torto al legislatore che ha mostrato di avere tanta fiducia nella donna, mentre il legislatore foste voi che avete approvata la legge per la quale le donne possono far parte delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni delle Opere pie? Volete forse disdirvi adesso in questo argomento tanto piccolo?

Io non aggiungo altro per non abusare ulteriormente della benevolenza del Senato. Mi limito a raccomandargli questa legge, sicuro che si vorrà applicarla dove è reclamata e dove potrà essere utile. Vedrà dopo il Governo se sia il caso di presentare l'altra legge sui probiviri dell'agricoltura. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Salis.

Senatore. SALIS. Signori senatori, io riconosco la grande utilità ed importanza di questo disegno di legge, e riconosco pure come esso non sia esente da qualche macchia e da qualche deficienza, quantunque *ubi plura nitent, non ego paucis offendar maculis*. Però non posso tenermi dal manifestare quello che sento e dallo esporre quelle osservazioni che in pochi giorni, essendo un poco incomodato di salute ho potuto fare.

La prima osservazione è quella per la quale ho domandato la parola, e cioè che io trovo una lacuna.

Trovo questa legge imperfetta, inquantochè mentre si occupa molto dell'industria manifatturiera, tace affatto della industria agricola, la quale credo in Italia molto più importante od almeno non meno importante che nelle altre nazioni.

Le ragioni che sono state addotte sono due: la prima specialmente è quella che negli altri Stati d'Europa, e specialmente in Francia; non esiste alcuna legge che riguarda l'industria agricola:

Ma questa ragione poteva forse valere in altri tempi, nei quali l'Italia viveva sparsa in tanti piccoli Stati e non faceva che copiare le leggi dagli altri Stati.

Ma oggi che in Italia rivive l'antico spirito legislativo, mi pare che questa ragione non possa aver peso.

Oggi l'Italia è divenuta una nazione grande ed autonoma, è divenuta una nazione la quale ha dato leggi originali, e la quale ha dato anche dei codici che servono di modello alle altre nazioni.

Per conseguenza questa legge se manca in altri paesi, non vedo una ragione per cui ne debba mancare l'Italia, quando si riconosce non meno utile che necessaria ai bisogni ed interessi del nostro paese.

L'Italia, come diceva, è una nazione più agricola che industriale. Le ragioni stesse che sono addotte nella relazione, perchè si trova irta di difficoltà la formazione di una legge simile che si estenda all'agricoltura, mi pare che non abbia valore; inquantochè queste stesse ragioni a me sembra che per l'opposto convincano, che si debba estendere a questa industria.

Infatti le ragioni sono queste, le condizioni speciali dell'agricoltura, il difetto di spirito di associazione, la grande varietà dei contratti agrari.

Ma queste sono tali ragioni che fanno sentire il bisogno dell'istituto della giuria per risolvere le vertenze e le questioni agrarie:

Perchè se vi è una grande varietà di contratti agricoli, vuol dire che in un paese sarà in un modo, in un altro in altro modo.

E se li regolate con le leggi generali i poveri giudici si troveranno impacciati non conoscendo le usanze locali. Quindi per questa ragione io credo che l'Ufficio centrale ed il Ministero avrebbero dovuto comprendere in questa legge anche la giuria per la varietà grande dei contratti agricoli differenti nelle diverse regioni italiane.

Noi avevamo un tribunale di commercio che fu abolito, è vero, ma per molto tempo fu riconosciuta l'utilità per la specialità della materia. Ma il Codice di commercio può attingere notizie al Codice generale; però per questi contratti speciali, ripeto, che variano a seconda delle località ci vogliono persone capaci, bene informate ed esperte degli usi speciali. Quindi non credo, come dice la relazione, che sia irta di difficoltà il formare questa legge, ma credo invece che sia difficile il fare delle sentenze giuste da persone che non sono informate delle usanze del luogo.

Nella mia Sardegna al tempo della famosa legislatrice Eleonora, i giudizi civili si facevano per mezzo di collegi composti dei cosiddetti probi uomini.

Non credo già che tale sistema si debba adottare per tutti i giudizi, ma solo per certi casi, come sarebbe questo in cui vi è per tutta l'Italia una diversità di modi di contrattare. Però tale legge si doveva, secondo me, formare insieme alla legge generale.

Ma non sarà questa una ragione per negare il voto alla legge che credo utile.

Affrettino però i ministri di agricoltura e di grazia e giustizia l'altra legge sui probiviri sull'industria agricola, che è certo una delle più essenziali ed importanti.

Farò ora alcune altre osservazioni.

L'onor. Di Camporeale critica la elevata competenza a 200 lire; io la estenderei invece a 500 lire come in Francia o almeno a L. 350.

Per 200 lire non vale la pena di adoperare questa giuria dopò tanti metodi per le elezioni, tanta sciupata procedurà sulle conciliazioni, sull'ammissione al gratuito patrocinio e tante spese, e mi sembra che fare tutto questo per 200 lire, sia sprecato, ma su questo mi rimetto al giudizio dell'Ufficio centrale.

E vengo a parlare delle donne. Non mi aspettavo che con questa legge si fosse sciolto il grave problema dell'emancipazione della donna.

Non è molto che abbiamo avuto una sentenza della Corte di cassazione di Torino, sulle conformi conclusioni di un dottissimo nostro collega, con la quale non si permise alle donne l'esercizio dell'avvocatura. Questa sentenza avrebbe incorso nella critica del celebre Herbert Spencer, il quale in un libro pubblicato di recente, che porta per titolo: *La giustizia*, non ha ammesso le ragioni addotte da quella sentenza.

Egli osserva in quel libro che se gli uomini e le donne si considerano quali membri indipendenti di una società, ognuno dei quali deve adoprare se stesso meglio che può, ne risulta che non si può giustamente imporre alcuna restrizione alle donne rispetto alle occupazioni, professioni od altre carriere, a cui desiderino dedicarsi. Però io non credo ciò che dice Spencer, si possa estendere anche a lasciar fare alla donna da giudice e da probo-viro. Lo stesso Spencer osserva che l'uomo ha maggior intelligenza ed è più riflessivo di quello che sia la donna; tanto è vero che anche nella civiltà moderna, la donna si trova sotto una certa tutela dell'uomo e ne' conflitti che possono esistere fra mariti e mogli si dà la preponderanza al marito; per conseguenza non mi pare che quando si tratta di giudicare, si possa dire che la donna sia affatto indipendente, si trovi senza difetto, abbia una grande moralità, che nella donna non possano allignare quelle passioni forti che suscitano rivoluzioni.

Mi pare che l'esperienza ci dimostri che molte volte le donne sono quelle che provocano queste rivoluzioni, che eccitano a questi sdegni, a queste violenze i mariti. Nella donna vi è, è vero, moralità, purchè non sia toccata nei suoi interessi, perchè come dicevano gli antichi: *Mulier, avarissimum genus*.

Per conseguenza, la donna è molto più sen-

sibile, è molto più fragile; è molto più soggetta alle passioni di quello che può essere un uomo, il quale più facilmente può governare i suoi impeti, può governare le sue passioni, può governare i suoi sdegni.

Vi è un'altra ragione.

Il diritto non può esser mai scompagnato dal dovere: il bene non può audare che di conserva col male. Da questo ne nasce che della responsabilità cui si assoggettano i signori probiviri non può andare immune la donna che fa da probo-viro.

Per conseguenza quando capiterà che la donna, o per le sue debolezze, o per debolezza comune a tutti gli uomini e donne, cada in qualche fragilità, non può che andare soggetta ad un giudizio qualunque. Ed allora saprete come vi troverete? I giudici diranno: questa donna è caduta per fragilità della sua natura, per conseguenza noi l'assolviamo da ogni responsabilità in quanto non è responsabile: lo sarà come proboviro, ma come donna no.

Non sono così ignaro della storia, che non conosca il valore delle Aspasia, delle Corinne, delle Saffo, delle Semiramidi, d'una Caterina 2<sup>a</sup> di Russia, di un'Elisabetta d'Inghilterra, di Maria Teresa d'Austria, della vivente regina Vittoria, di Vittoria Colonna, della Roland, della baronessa di Staël, e d'infinita altre, che il Mill ricorda nel suo libro in favore delle donne, con vari altri scrittori. Però queste sono donne privilegiate, in grandissima minoranza rispetto alla sterminata maggioranza del *genus*, al quale bisogna attendere, se si vuole giudicare sulla identità dei dritti degli uomini e delle donne. Herbert Spencer nell'opera citata nega che siavi nè egualità nè identità di dritti rispetto alla direzione delle faccende pubbliche perchè sulla donna non può pesare la responsabilità cui deve andare soggetta ogni persona pubblica.

Ogni progresso ha il suo fondamento sulla natura delle cose, la quale crea veramente il dritto; lo Stato non fa che riconoscerlo e sanzionarlo, adattandosi e conformandosi alla stessa natura, la quale non vuolsi violentare, perchè secondo un detto di Napoleone I, lodato da Schopenhauer nella sua opera: *Aforismi sulla saggezza della vita*, tutto ciò che non è naturale, è imperfetto, è un travestimento, è una maschera, la quale presto cade, riprendendo la

cosa la sua natura. Ciò è vero in tutto e per tutti, nel fisico e nel morale.

Un altro celebre scrittore dice ancora: « Evvi nella natura delle cose una segreta ironia che si ride del legislatore, e si oppone alle sue leggi ogni volta ch'esso ha l'impertinenza di discoscocerla, o pretende di correggerla ».

Il dottor Adler, appartenente al socialismo scientifico, mostra che la fragile costituzione della donna soggetta a periodici disturbi non è adatta all'implacabile rigore d'un opificio meccanico, che la generazione che ne deriva sarà necessariamente debole e male formata; che la casa rimasta abbandonata diviene sordida e miserabile; ed aggiunge altre osservazioni simili.

Ecco le conseguenze del violentare la natura. Date alla donna quello che le spetta di dritto, ma non esagerate i dritti contro la natura per ispirito mal consigliato di novità.

Per eguaglianza di diritti dei due sessi, vorreste astringere la donna al militarismo? Certamente di no, nonostante l'esempio delle Amazzoni favolose.

Nei documenti delle gilde si trovano firmate delle donne, ma la loro posizione era la stessa, che infuori delle gilde.

Se vi sono degli opifici nei quali sono impiegate delle donne solamente, a risolvere questioni in cui esse sono interessate, le donne possono essere ammesse nella giuria.

A questo solo caso dovrebbe essere al più limitata la disposizione del primo comma dell'art. 15 di questa legge per l'interesse di quelle donne che vi lavorano.

Io mi sono creduto in dovere di fare brevemente queste poche osservazioni, perchè l'Ufficio centrale ed il Ministero ne tengano quel conto che crederanno. Del resto mi rimetto a quello che delibererà il Senato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

**Senatore DI CAMPOREALE.** Sono costretto a dire due parole, quasi a titolo di fatto personale, per rispondere all'onorevole relatore, dal quale pare che io abbia avuto la disgrazia di essere male inteso.

Egli ha detto che poco comprendeva le obiezioni da me mosse alla legge, dal momento che io aveva espresso il convincimento che la legge meritasse di essere votata e che io le avrei dato il voto.

Ora, l'onorevole relatore, ha completamente frainteso le mie parole.

Io dichiarai ieri che sarei stato lieto d'associarmi all'opposizione che l'onorevole senatore Rossi aveva mosso alla legge, se avessi potuto nutrire fondate speranze che fosse stato possibile di evitare al paese una legge inopportuna e nociva, ma che ad ogni modo, poichè questa speranza io non l'aveva, mi riservavo di proporre che fosse emendata e corretta e di chiedere ragione delle innovazioni che le erano state apportate dopo che era stata già lo scorso anno votata dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Perchè io trovava davvero strano che essendosi dovuto, per la chiusura della Sessione, ripresentare una legge, la quale, pochi mesi addietro era stata lungamente discussa e dal Senato e dalla Camera dei deputati, non avesse il ministro proponente tenuto presenti le deliberazioni di questi due Consessi e si fosse accinto a fare opera quasi nuova, senza tenere nel debito conto il parere, il voto dei due corpi legislativi.

Trattandosi di Sessione nuova, ritengo correttissimo, dal punto di vista formale, questo modo di agire del ministro; ma avrei creduto opportuno, per lo meno, che delle variazioni introdotte a ciò che era stato appena un anno fa deliberato nell'uno o nell'altro dei rami del Parlamento, ci fosse stata più ampia ragione di quello che non ho potuto leggere sia nella relazione ministeriale che in quella dell'Ufficio centrale.

Io non credo che il Senato possa leggermente a pochi mesi di distanza ritornare sulle sue decisioni prese dopo una lunga discussione. Ora io ho visto con dispiacere che le variazioni apportate al progetto di legge presentato dal Ministero in questa Sessione siano state dall'Ufficio centrale accettate.

E quindi io avvertivo l'onor. nostro relatore che avrei, nella discussione degli articoli, proposto che la più parte di quegli articoli che nel progetto di legge attualmente in discussione si trovano discordi dal testo quale uscì dalle deliberazioni del Senato, fossero restituiti alla loro primitiva dizione.

Io avvertii quindi che mi riservavo di proporre emendamenti in questo senso. Io dichiarai di voler proporre al Senato, sotto forma di emendamenti, quelle disposizioni che già eb-

bero una volta il suffragio del Senato stesso e dalle quali non vedo ragione perchè a così poca distanza dobbiamo recedere.

Per ora non ho altro da dire, riservandomi di prendere la parola sugli articoli, dolente che l'onorevole relatore, almeno a giudicare dalle sue parole, pare che non abbia intenzione di accettare, come io sperava, quegli emendamenti ai quali avevo accennato nel mio discorso di ieri.

#### Presentazione di un progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Lacava.

**LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio.** A nome del mio collega il ministro del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1893-94, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

#### Seguito della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

**LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Prima di entrare nella discussione del presente progetto di legge, io sento il dovere di manifestare al Senato che non è esatto quanto ha detto or ora il senatore Di Camporeale, cioè che si siano portate modificazioni essenziali al progetto stesso, approvato altra volta dal Senato e dalla Camera.

Io intendo dimostrarvi che, tranne la sola modificazione della competenza e qualche disposizione nuova, interessante sì, ma non essenziale, per tutto il resto sono state integralmente riprodotte le disposizioni già approvate dal Senato o dalla Camera dei deputati.

Ciò premesso vengo all'argomento.

Ieri l'onorevole Rossi, con quella competenza che tutti gli riconoscono, fece un lungo discorso attaccando da tutti i lati il progetto di legge.

Il suo discorso si può dividere in due parti: una parte generale ed una parte speciale.

Per quest'ultima io gli risponderò quando discuteremo gli articoli; onde mi fermo alla parte generale, e toccherò pure due o tre questioni principali che riguardano gli articoli, tralasciando per ora quelle osservazioni più minute, le quali del resto ebbero già la loro risposta dallo efficace discorso dell'onorevole relatore.

E qui mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Griffini che ha abbreviato e reso ben più agevole il compito mio.

L'onorevole senatore Rossi ha ripetuto tutti gli argomenti addotti l'anno decorso, quando il Senato discusse questo disegno di legge; ma egli ha però dimenticato che questo disegno è stato già approvato dal Senato una volta e due volte dalla Camera elettiva.

Le censure da lui mosse si possono ridurre a cinque.

Egli ha detto: primo, che la legge è inutile ed insufficiente; secondo, che manca il bisogno, la materia, la consuetudine; terzo, che con essa si creano nuovi uffici, nuove spese, nuove liti; quarto, che è una legge di manubrio elettorale, una legge politica; quinto, infine che è una legge incompleta poichè manca di disposizioni riguardo ai proibiviri dell'agricoltura.

Io esaminerò partitamente questi vari argomenti e dimostrerò come essi non abbiano consistenza.

Comincio dal primo, cioè che la legge è inutile ed insufficiente.

Vi bisogna ben altro, diceva ieri l'onorevole Rossi, e ricordava anche il cordiale del don Abbondio del Manzoni.

Nessuno certamente può dire che questa legge è un tocca e sana, che sia il farmaco miracoloso che debba risolvere tutte le questioni sociali.

Pur troppo però tutti dobbiamo riconoscere che nei tempi odierni abbiamo molti mali sociali; e sarebbe puerile il pretendere di escogitare un mezzo qualsiasi che valga come efficace rimedio per tutti. Chi non volesse ammettere questo stato di cose, offrirebbe l'immagine di colui che, vedendo il pericolo crede, chiudendo gli occhi, di eliminarlo.

Noi abbiamo molti mali sociali, ma questi non si risolvono con un solo progetto di legge; vi bisognano invece molteplici provvedimenti, tutto un complesso di riforme.

Questo che discutiamo viene alla sua volta a riparare ad uno dei tanti bisogni che proviamo

ai tempi nostri. Ed il dovere del Governo, dello Stato moderno è quello di studiare e adottare provvedimenti per eliminare o temperare questi mali.

L'onorevole senatore Rossi diceva, in secondo luogo, che manca il bisogno, la materia, la consuetudine di siffatto ingerimento dello Stato presso di noi; soggiungeva: signori, vedete, non esiste lotta sociale, lotta di classe tra capitale e lavoro.

Io convengo, che fortunatamente presso di noi non esiste vera lotta di classe; ma esistono però degli attriti, degli antagonismi e dei malintesi fra industriali ed operai, e bisogna riparare a tempo.

Se l'onor. Rossi avesse dato uno sguardo alla relazione della Commissione reale sugli scioperi nominata con Regio decreto del 3 febbraio 1878, avrebbe visto che il bisogno vi è, e da tanto tempo sentito. E difatti la Commissione reale osservava che dalle indagini e dagli interrogatori da essa fatti « risultò che sarebbe opportuna e bene accolta l'istituzione dei *probitiviri* come conciliatori e come arbitri. Pochi industriali mostrarono di diffidarne, pochissimi operai di accettarla con restrizioni ».

Onde concludeva che l'istituzione fosse necessaria; e ciò fin dal 1878. In seguito a questa relazione della Commissione degli scioperi venne il progetto di legge dell'onor. Berti, che io nomino qui a cagion d'onore, siccome quegli che pel primo portò la questione innanzi al Parlamento.

D'allora in poi direi quasi che, oltre il progetto d'iniziativa dell'on. Maffi, non vi è stato Ministero, qualunque ne fosse il colore politico, a cominciare dall'onor. Minghetti all'on. Zanardelli, dall'onorevole Berti all'onorevole Chimirri, che non abbia presentato al Parlamento l'istituzione dei *probitiviri*. E ciò dimostra che di questa istituzione c'era e si sentiva il bisogno.

Ma guardiamo anche un po' agli Stati d'Europa. L'onorevole Rossi fece eccezione ieri solamente per la Svezia e Norvegia; gli altri Stati, come la Francia, l'Inghilterra, l'Austria-Ungheria, il Belgio, hanno tutti, e da molto tempo, una legge sui *probitiviri*, che ha fatto buona prova: ora perchè non dovrebbe farla anche da noi?

Ma dice, l'onorevole Rossi, manca non solo il bisogno, ma anche la materia.

A questo proposito io non ho che a riferirmi a quanto disse ieri, con quell'autorità che ha meritamente in questo ramo del Parlamento, l'onor. Auriti, che cioè, da calcoli fatti dalla direzione generale della statistica, il numero degli operai dell'industria, cui si applicherebbero i provvedimenti proposti per gl'infortuni del lavoro, ammonta alla cospicua cifra di 1,066,000. E notisi che per l'applicazione di quei provvedimenti si richiedono speciali condizioni, non necessarie per giovare dei collegi di *probitiviri*.

Ma qui l'onorevole Rossi obiettò che non crede alla statistica. Io mi permetto di osservargli che invece uno dei punti d'appoggio di tutti i suoi discorsi, anzi il principale, è sempre la statistica. Ciò vuol dire che se ne vale quando fa al caso suo, e quando non gli torna, la nega.

E per dimostrare che manca la consuetudine di valersi dell'istituto, che s'intende creare, diceva: guardate cosa è avvenuto dei *probitiviri* costituiti volontariamente in una regione lavoratrice d'Italia, qual'è la provincia di Como. Essi hanno fallito allo scopo, poichè colà esistono ancora attriti e questioni.

Me lo perdoni, onorevole Rossi, ma attriti e questioni vi saranno sempre; vuol dire che sarebbero stati anche maggiori, se fosse mancata quell'istituzione.

Quanto poi all'altra obiezione, che essendovi, cioè, i conciliatori, si potrebbe giovare di essi, senza creare un nuovo magistrato, io mi permetto di richiamare alla memoria dell'onor. Rossi il concetto fondamentale che informa questo progetto di legge, il quale mira a creare una magistratura familiare che abbia cognizioni tecniche speciali per la definizione e conciliazione delle controversie attinenti al lavoro. E non saprei meglio illustrare questo concetto che leggendo poche righe della relazione presentata dall'onorevole Berti, insieme ai compianti Depretis e Giannuzzi Savelli, quando per la prima volta questo disegno di legge venne innanzi al Parlamento.

« Quasi tutti i paesi, nei quali è maggiore il movimento industriale, hanno riconosciuta l'opportunità di provvedere con istituti speciali alla definizione delle controversie che insorgono continuamente fra fabbricanti e operai in-

torno al contratto di locazione d'opera, e ad altre materie che ad esso si riferiscono.

« Si è riconosciuto che tanto gl'industriali quanto gli operai preferiscono di agitare le loro ragioni avanti a speciali magistrati, provvisti delle notizie tecniche necessarie a ben giudicarle; e che i giudici ordinari, vincolati a regole di procedura indeclinabili, non sempre possono dirimere siffatte contestazioni colla speditezza desiderata. Essi, abituati alla applicazione di criteri strettamente giuridici, obbediscono ai dettami rigorosi del diritto più che a quel sentimento di equa convenienza che, troncando la lite, dissipa dall'animo dei contendenti il risentimento del litigio.

« Si è osservato che i conflitti tra industriali e operai quasi sempre derivano da male intelligenze, o da esasperazioni momentanee; che quindi nella massima parte dei casi, più che un esame meticoloso dei fatti e l'applicazione rigida di norme giuridiche, si deve curare lo studio di modi idonei a condurre le parti ad amichevole componimento.

« Pertanto siffatta conciliazione è stata l'intento principale cui hanno mirato le leggi nel provvedere alla creazione di speciali istituti, e, comè si vedrà più innanzi, l'esperienza ha corrisposto alla sollecitudine dei legislatori ».

L'onor. senatore Rossi disse in terzo luogo: voi create uffici nuovi, nuove spese e nuove liti. Mi ricordo anzi che disse anche: nominate nuovi cancellieri e consumate carta. Ma questa, mi si consenta di dirlo, è veramente una esagerazione. L'onor. relatore vi ha già detto quali sono gli uffici che si debbono creare, quali sono le spese necessarie per questi collegi dei probiviri. Non si tratta di creare nuovo personale di cancelleria, perchè, secondo il progetto, è il segretario comunale che funziona da cancelliere. E poi, non bisogna dimenticare che l'istituzione dei probiviri non si attuerà in tutti i comuni del Regno, ma in quelli soltanto dove il bisogno lo richieda, e dove sia una agglomerazione di industriali e di operai. Ora questi saranno certo i comuni più importanti pei quali l'obbligo di fornire i locali per la nuova magistratura non potrà certo riuscire gravoso.

Del resto l'onor. senatore Rossi avrebbe dovuto considerare che l'istituzione dei probiviri, mentre richiederà lievissime nuove spese, diminuirà d'altra parte quelle che attualmente so-

steniamo, giacchè molte saranno le cause che saranno da essa sottratte ai magistrati ordinari.

Ed invero mi preme di richiamare la vostra attenzione sull'articolo 10 di questo progetto di legge, secondo il quale nessuna delle controversie indicate nell'art. 8 può essere portata innanzi alla giuria, o, se eccede la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari senza previo esperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

Questa disposizione, come giustamente osservava ieri l'onorevole senatore Auriti, eliminerà molte controversie.

E l'onor. Rossi questa volta mi permetterà che io gli esponga i dati di alcune statistiche che si hanno dalla Francia e dal Belgio, circa l'azione dei *prud'hommes*, che corrispondono ai nostri probiviri. Da queste statistiche, che si trovano allegate al progetto Berti, si rileva che nel 1861 su 100 affari esauriti dagli uffici di conciliazione ne furono conciliati il 75 per cento in Francia, l'85 per cento nel Belgio; nel 1862 il 75 per cento in Francia, l'83 per cento nel Belgio, e così in continuazione fino al 1880, per cui la media è sempre dal 75 all'80 per cento di affari conciliati su 100 esauriti. Ed ogni conciliazione rappresenta una lite eliminata.

Ma non basta: volete vedere l'esito delle controversie portate in via contenziosa dinanzi alla giuria?

Ebbene, le statistiche ci attestano che solo il 35 per cento furono definite con sentenza; il 65 per cento furono transatte.

Dopo questi risultati confido che anche l'onorevole Rossi si persuaderà che le lievissime spese necessarie pei probiviri saranno largamente compensate dai considerevoli e indiscutibili vantaggi che se ne trarranno.

Ma un quarto appunto fece l'onor. Rossi al progetto; lo chiamò un progetto politico, un manubrio elettorale.

Io poco fa osservava che questo progetto di legge era stato già presentato dagli onorevoli Berti, Miceli e Chimirri, uomini politici che appartengono a diversi partiti; onde è che non si può dire che sia un progetto di legge di partito. È un progetto di legge sociale, e quindi un progetto politico come politici sono tutti i disegni di legge che si discutono nella Camera dei deputati e nel Senato.

Non so poi come possa dirsi un manubrio

elettorale mentre è invece una esplicazione del nostro diritto pubblico. Certamente, volendo istituire i collegi dei probiviri, dobbiamo istituirli sulla base elettorale, e le liste da cui si traggono i probiviri sono liste d'industriali e d'operai, non sono liste di elettori politici o amministrativi.

L'ultima delle obiezioni del senatore Rossi riguarda i probiviri nell'agricoltura. Egli diceva ieri, e con molto affetto verso le classi agricole, ciò che torna a suo onore; ma perchè voi pensate ai probiviri nell'industria e non alla istituzione di una magistratura familiare per le classi agricole? E faceva rilevare come gli operai della campagna in Italia ascendono a circa otto milioni. E qui l'on. Rossi ha citata la statistica perchè suffraga la sua tesi.

A questo stesso desiderio ieri si è associato con patriottica parola l'onor. Cavalletto, e quest'oggi anche l'onor. Salis.

Esporrò brevemente quanto è stato fatto sinora per il disegno di legge sui probiviri nell'agricoltura.

Sin da quando l'attuale progetto fu presentato alla Camera dei deputati dall'onor. Chimirri, essa votò un ordine del giorno che invitava il Governo ad istituire i probiviri anche per le classi agricole. Questo stesso ordine del giorno l'ho accettato anche io allorchè presentai alla Camera il progetto di legge che ora è sotto il vostro esame. Ma perchè questo desiderio ripetutamente manifestato, e dirò anche così vivamente sentito, non si è ancora attuato?

L'onorevole relatore ve lo ha detto brevemente e lucidamente: perchè vi sono molte difficoltà, specialmente d'ordine giuridico.

L'industria, o signori, è in continuo movimento, perchè deve seguire i progressi tecnici e meccanici, ed adattarsi al mutevole gusto ed ai bisogni dei consumatori: quindi, e per questa sua speciale condizione e perchè l'enorme sviluppo che ha assunto è di data relativamente recente, essa non è oggetto di numerose e complesse disposizioni legislative, che siano raccolte nei nostri Codici. Ben diverso è il caso dell'agricoltura: questa trae dalla materia sulla quale si esercita un carattere di stabilità che da secoli si mantiene immutato. I rapporti che nascono dall'esercizio del lavoro agricolo, per rispetto ai padroni o possessori della terra, hanno dato origine, sin da tempi remoti, ad istituti

giuridici, i quali conservando nelle linee generali la primitiva struttura, formano oggi parte importante delle leggi patrie, nè si possono facilmente modificare. Ed è appunto questo l'ostacolo principale che sinora ha impedito che il disegno di legge per i probiviri nell'agricoltura procedesse di pari passo con quello dei probiviri nell'industria.

Ma io non potevo dimenticare di aver accettato un ordine del giorno, votato ultimamente nell'altro ramo del Parlamento, col quale prendevo impegno di presentare senza indugio un disegno di legge sui probiviri nell'agricoltura. Per entrare nella via dell'attuazione pratica, sottoposi l'importante argomento all'esame del Consiglio superiore di agricoltura, il quale si è riunito pochi giorni fa, e che altra volta si era occupato di questa questione. Però le discussioni e gli studi fatti per lo innanzi, se avevano messo in luce le molte difficoltà del problema, non avevano indicata la via per risolverlo convenientemente. Ond'io ho creduto opportuno di dare allo studio di questo argomento un indirizzo più pratico, in modo da eliminare le difficoltà per le quali sinora non si è potuto ottenere un utile risultato.

A mio avviso, un disegno di legge sui probiviri nell'agricoltura non dovrebbe discostarsi dalle linee generali di quello che stiamo esaminando; come questo mira a diminuire le controversie nascenti dal lavoro industriale, l'altro deve mirare principalmente a risolvere quelle del lavoro agricolo. Limitato a questo scopo, esso non incontrerebbe gli ostacoli cui ho accennato, e che sorgono numerosi e gravi allorchè si tratta di modificare le disposizioni del Codice civile relative ai contratti agrari.

Il Consiglio superiore di agricoltura, presieduto da un distinto ed egregio senatore, ha aderito al concetto che vi ho esposto, ed ha deliberato che il disegno di legge da compilarsi sia informato al concetto medesimo, e venga definitivamente discusso nella Sessione di novembre che terrà il Consiglio stesso. Io non mancherò poi di redigere, insieme al mio collega della Grazia e Giustizia, il progetto di legge definitivo che sarà sollecitamente presentato al Parlamento.

Così si completerà una lacuna, la quale certamente diverrà più stridente quando questo progetto sarà legge dello Stato.

Ma intanto non v'è ragionevole motivo di rimandare la discussione dell'attuale disegno di legge a quando sarà presentato l'altro. Questo contempla e riguarda gli operai e gli industriali, quello riguarda i coltivatori e i proprietari.

Ed ora passo ad esaminare brevemente le obiezioni dell'onor. Di Camporeale.

Egli ha detto che questo progetto di legge è sostanzialmente diverso da quello presentato nell'anno decorso e votato non solo da voi, ma anche dall'altro ramo del Parlamento.

Io ho risposto che ciò non era esatto ed intendendo ora dimostrarlo.

Finchè mi avesse detto che vi è qualche lieve modificazione io non avrei potuto negarlo.

Ma non è esatto l'asserire che Camera e Senato si sieno opposti alla modificazione più importante di cui or ora io parlerò, e sulla quale discorrerà più lungamente il mio onorevole collega che rappresenta il ministro di grazia e giustizia, quella cioè dell'eleggibilità delle donne.

Infatti la Camera dei deputati aveva votato la eleggibilità delle donne, discutendo il progetto dell'onor. Chimirri, come l'ha votata ultimamente discutendo il progetto in esame.

È vero che il ministro Chimirri nel suo progetto non l'aveva proposta, e che alla Camera si oppose alla eleggibilità delle donne; ma la Camera invece la approvò: e quando la discussione venne in Senato, questo prese un'altra via, cioè escluse l'eleggibilità delle donne nella giuria, e l'ammise per l'ufficio di conciliazione. Ed io, deferente a questa disposizione del Senato, della quale avrebbe dovuto tener conto il senatore Di Camporeale, presentai alla Camera dei deputati il progetto di legge secondo che il Senato aveva deliberato e deciso; e me ne appello all'onor. Costa che fu relatore sul progetto in Senato.

Io proposi dunque nel progetto presentato alla Camera, che le donne fossero solo eleggibili nell'ufficio di conciliazione e non nell'ufficio di giuria; ma la Camera non accettò questa limitazione e ammise invece l'eleggibilità delle donne senza limiti e restrizioni.

Ho voluto dire questo per respingere l'accusa dell'onor. Di Camporeale il quale sembrava ritenere che, non curando le deliberazioni del Senato e della Camera elettiva, fossi venuto qui a proporre nuove disposizioni.

L'altra modificazione importante è quella della competenza elevata da 100 a 200 lire. Come il Senato ricorderà, nella discussione avvenuta alla Camera, la questione della competenza fu dibattutissima. Vi erano quelli che la volevano illimitata come nel progetto Berti, ed altri che la volevano almeno estesa fino a 500 lire.

Io accettai di elevarla fino a L. 200, anche perchè, come diceva testè l'onor. relatore, la competenza dei conciliatori da 30 lire è ora portata a 100 lire.

E questa mia proposta fu ieri suffragata dall'autorevole parola dell'illustre magistrato senatore Auriti, il quale osservava, a proposito della questione della competenza, che quando questa ha un limite basso di valore può pronunziare anche chi non è giudice togato.

Ma senza intrattenermi più oltre su questo punto poichè ve ne parlerà a lungo il mio egregio collega, noterò, di passaggio, che il limite di valore della competenza dei probiviri nel Belgio è di 200 lire, nell'Alsazia di 270 lire, in Francia di 500 lire; e a questa somma è mantenuto anche nel progetto di riforma dell'istituto dei *prud'hommes* approvato dalla Camera francese e presentato ultimamente al Senato.

E qui mi si permetta una piccola parentesi.

L'onor. Rossi, accennando ieri all'istituto dei *prud'hommes* in Francia, deve probabilmente esser caduto in equivoco, confondendo il progetto di riforma di quell'istituto, cui ho testè accennato con quello sulla conciliazione e l'arbitrato facoltativo, in materia di questioni collettive fra padroni e lavoratori.

Egli diceva: Guardate quanta maggior semplicità!; in Francia sta ora dinanzi al Parlamento un progetto sui *prud'hommes* composto di soli 15 articoli.

Ma quello composto di 15 articoli, onorevole Rossi, riguarda appunto la conciliazione e l'arbitrato facoltativo; il progetto sui *prud'hommes* si compone invece di 75 articoli, mentre quello che discutiamo non ne ha che 45.

Soggiungerò che con il progetto francese si abrogano 12 leggi sui probiviri, cominciando da quella del 1806 fino a quella del 1884. Negli ultimi tempi, quasi ogni due anni, si è fatta colà una legge nuova.

Lascio al mio egregio collega Gianturco di rispondere all'onor. Camporeale sulla questione della gratuità del patrocinio.

E vengo alla più grossa questione, cioè all'eleggibilità delle donne. L'onor. Camporeale diceva: Come va che voi date alle donne l'eleggibilità all'ufficio di probiviri, mentre ancora non avete concesso loro l'elettorato amministrativo?

Le questioni sono molto diverse. Tuttavia giacchè mi si porge l'occasione, tengo a dichiarare che sono sostenitore impenitente dell'elettorato amministrativo attivo delle donne.

E l'onor. Di Camporeale, studiosissimo delle questioni relative ai comuni, deve convenire con me che quando le donne, di natura loro conservatrici, avranno l'elettorato amministrativo, avremo una garanzia di più nella scelta dei buoni amministratori specialmente nei piccoli comuni.

Ma di ciò non è ora il caso di parlare.

Ho già detto che ho presentato al Senato il progetto di legge come fu votato dalla Camera; ma, onor. Di Camporeale, il Senato che aveva votato questo disegno di legge non aveva forse ammesso la donna all'ufficio di conciliazione? Aveva soltanto negato ad essa il dritto di sedere nella giuria: ora l'ufficio di conciliazione non è forse, sotto certi rispetti, altrettanto importante quanto l'ufficio della giuria?

Senatore DI CAMPOREALE. L'ufficio di conciliazione non emette sentenze esecutive.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Lo persuaderò che questa sua affermazione non è esatta.

Nell'ufficio di conciliazione il verbale di seguita conciliazione ha forza di titolo esecutivo se fra le 200 lire, giusta l'art. 41 del progetto di legge, e di scrittura privata riconosciuta in giudizio se l'oggetto della conciliazione eccede il valore di L. 200; perchè l'ufficio di conciliazione quando le parti consentono, può accettare anche controversie superiori a 200 lire.

Senatore DI CAMPOREALE. Sono volontarie.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. È naturale, le conciliazioni sono volontarie, e non possono essere che volontarie; e quando le parti accettano il componimento sono obbligate ad eseguirlo. Ma il solo fatto di ammettere la donna a giudicare, sia pure in via conciliativa, su certe date controversie, non suppone forse in essa un tal grado di capacità e tali requisiti da farla ritenere anche idonea a partecipare alla giuria?

Inoltre, come diceva l'onor. relatore nella sua pregevole relazione, il Parlamento ha già dato alla donna un ufficio importantissimo colla legge delle Opere pie, ufficio molto più importante e grave di quello che possa essere il dirimere una controversia fino a 200 lire.

Io mi permetto poi di addurre un altro argomento che ha grandissima importanza, e sul quale richiamo tutta l'attenzione del Senato.

In Italia noi abbiamo delle industrie nelle quali le donne non solo sono in maggioranza ma formano la quasi totalità dei lavoratori. Checchè ne dica il mio amico, senatore Rossi, le statistiche sono statistiche, e non è possibile poterle distruggerle.

Io ne ho qui una che riguarda molte industrie, e principalmente quelle della seta, della lana e del cotone. Secondo notizie le più recenti, nell'industria della seta lavorano in tutto il Regno 172,356 operai, di cui 17,712 maschi e 154,644 femmine, cioè queste ultime rappresentano l'85 per cento. Nell'industria della lana e del cotone su 80,836 operai, 24,212 sono maschi e 56,614 femmine, ossia il 70 per cento. L'onorevole Rossi ieri, interrompendo l'onorevole Pascale, diceva che nell'industria della lana vi sono appena 500 o 1000 lavoratrici.

No, onor. Rossi, non è così: io ho qui la statistica di sole 10 provincie, di Salerno, Treviso, Siena, Urbino, Genova, Vicenza, Torino, Novara, Arezzo e Caserta; ebbene, in queste provincie, soltanto nell'industria della lana vi sono 8023 operaie, e non 500, come disse ieri l'onor. Rossi interrompendo l'onor. Pascale.

Anzi nella sola provincia di Novara ve ne sono 4550 !...

Senatore ROSSI (*interrompendo*). Non mi ha compreso.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. ... Non è colpa mia se non l'ho compreso. Dunque, diceva, vi sono delle industrie nelle quali lavorano quasi esclusivamente donne, e non riesce possibile di concepire che queste donne elettrici possano poi persuadersi ad affidare agli uomini la rappresentanza e la tutela dei loro interessi nell'ufficio della giuria.

Ora a me pare questa una ragione molto grave per mantenere il principio che la donna possa partecipare anche alla giuria.

Ma ieri l'onor. Pascale accennò alla possibilità di un collegio composto tutto di donne, di cui solo il presidente fosse uomo.

In verità non mi par possibile che ciò possa accadere, poichè tanto l'ufficio di conciliazione, quanto quello della giuria, sono composti metà di operai e metà d'industriali. Per cui tutt'al più vi potranno essere donne rappresentanti la classe degli operai, ma certamente fra gli industriali non figureranno che per rara eccezione le donne, perchè gl'industriali non vorranno, eleggendola, affidare ad esse la loro rappresentanza. Dunque anche nei paesi in cui la quasi totalità degli operai è composta di donne, potrà esservi tutt'al più qualche collegio di probiviri composto, oltre del presidente, che certamente sarà sempre uomo, per metà di donne e per metà di uomini.

Un'ultima osservazione mi permetto sottomettere al Senato, ed è che in pratica molti di questi voluti inconvenienti scompariranno; e quindi vale la pena di fare il tentativo, anche perchè questa, come ogni altra legge, deve avere la sua esecuzione per mezzo d'un regolamento, ed in questo si troverà modo di riparare ai possibili inconvenienti.

L'onor. Di Camporeale fece infine un'altra osservazione all'art. 45 del progetto di legge; e cioè vorrebbe che vi si facesse un'aggiunta per includervi gli operai ferroviari. Ma qui io non ho che a riportarmi a quanto disse l'egregio relatore nella sua rimarchevole relazione; che cioè non è il caso d'introdurre siffatta disposizione poichè tutti riteniamo che le imprese ferroviarie non sono vere imprese industriali contemplate dall'art. 1° del progetto. Sono invece imprese commerciali di trasporti regolate dal Codice di commercio. Le imprese ferroviarie hanno responsabilità di ordine pubblico e d'interesse pubblico, esercitano la loro azione sopra una vastissima superficie con centri principali e centri secondari, senza quella localizzazione che è condizione essenziale perchè possa applicarsi la presente legge.

Il numeroso personale, che da esse dipende deve agire con disciplina rigida ed uniforme per tutto il territorio. L'interesse e l'incolumità pubblica, dice il relatore, non si piegano a transazioni.

È per questo che non sono stati compresi nell'art. 45; ed io, quando discuteremo l'arti-

colo 45, ripeterò occorrendo, queste stesse dichiarazioni.

Nel ringraziare da ultimo tutti i senatori che hanno preso la parola in favore della legge, intendo comprendervi anche il senatore Pascale; verso il quale però sono in debito di una breve risposta, per avere egli censurato un brano della relazione ministeriale, che precede questo disegno di legge. Egli disse che, accettando il progetto, tutt'al più l'entrata delle donne nel collegio dei probiviri dovesse essere l'ultima concessione e non una delle prime, come nella relazione ministeriale fu accennato.

Le parole incriminate dall'onorevole Pascale furono queste: « Ma siccome per ragioni dirette, attinenti al fine stesso dell'istituzione, non si debbono escludere le donne dalla giuria, è opportuno, senza offendere la logica giuridica, venire alla conclusione di ammetterle a farne parte, salvo a vedere, quando l'occasione si presenti, e tenuto anche conto dei risultati di questi esperimenti, se non convenga a suo tempo fare ulteriori passi nella via della uguaglianza giuridica dei sessi » Come vedete, questa non è che una *innocente* aspirazione incastrata nella relazione che certamente non ha alcuna conseguenza.

Egli disse bene nell'esaminare il progetto di legge, che in esso vi sono dei difetti; e sono io il primo a riconoscerlo. Ma in Italia è la prima volta che si fa una legge su questo argomento. Poco fa vi diceva che in Francia ve ne sono state dodici sopra questa materia. Noi siamo ancora alla prima, e cose perfette in questo mondo non vi sono. Il grande principio nel legiferare come negli altri ordini della vita è quello che il meglio è nemico del bene.

Accettiamo ora questa legge; cercheremo di eliminare gl'inconvenienti per mezzo del regolamento; e poi il tempo ci darà l'esperienza e si vedrà fin dove alcune disposizioni potranno essere modificate.

Ben disse l'onor. Pascale che la vita parlamentare è una vita di conciliazione, di transazione.

È verissimo; ed è per questo che, ponendo fine al mio discorso, vi prego di approvare il progetto di legge quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Farlo tornare alla Camera per qualche modificazione ora che siamo allo scorcio della Sessione,

che abbiamo tanti bilanci ancora da discutere, nonchè la grave legge sulle Banche, significherebbe respingerlo in alto mare, mentre si trova quasi in porto; perchè non saprei quando potrebbe essere dalla Camera discusso.

Questa è una delle più gravi ragioni che io sottometto alla prudenza del Senato; e certamente il Senato ne terrà conto come ne ha tenuto conto l'Ufficio centrale, al quale io rendo sentiti ringraziamenti per avere accolto tutte le disposizioni di questo progetto di legge.

GIANTURCO, *sottosegretario per la grazia e giustizia*. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Abbia pazienza onorevole Rossi, siccome potrebbero nascere altri fatti personali sarà opportuno che ella parli dopo.

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Gianturco.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori. Nel suo dotto ed arguto discorso di ieri, l'onor. Rossi ha ricordato la legge francese del 27 dicembre 1892 e la relazione del deputato Lacroix.

Mi si consenta di ricordare le parole con cui il deputato Lacroix incomincia la sua relazione.

« Le migliori leggi, egli dice, sono quelle che sono fatte per il popolo, quelle che lo spirito di progresso e di riforma impone ai poteri pubblici.

« Tale è la legge sull'arbitrato così lungamente discussa e controversa, e che è già stata applicata prima di essere scritta nei nostri Codici dai minatori del Passo di Calais ».

Ora io credo che tali parole si attaglino mirabilmente al disegno di legge che stiamo discutendo oggi; poichè un fatto assai notevole, a parer mio, è questo, che uomini appartenenti a partiti diversi abbiano tuttavia per dieci anni, con una persistenza mirabile, riprodotto sempre il medesimo disegno di legge e indotto il Parlamento tante volte a discuterlo. Nè meno notevole è il fatto che gli operai di Como, seguendo l'esempio degli operai di Calais, abbiano essi stessi organizzato questo Istituto dei probiviri anche prima che entrasse a far parte delle nostre leggi.

La ragione di questo fatto, a parer mio, deve essere rintracciata in ciò, che il nostro diritto

positivo è affatto insufficiente a regolare i rapporti nuovi dell'industria moderna.

Il diritto storico non contiene che le linee generali dell'ordinamento del lavoro; il diritto romano, e per questa parte anche il nostro Codice civile, sono affatto insufficienti a regolare i rapporti che riguardano il capitale ed il lavoro, i rapporti tra padroni e operai, tra operai e apprendisti. La formola giuridica di tali rapporti non è ancora trovata: quindi è necessario che magistrati appositi, simili ai pretori romani, inaugurino il diritto nuovo: *adiuvandi, supplendi vel corrigendi juris civilis gratia*.

Noi non possiamo aspirare a quella che è stata ventura di altri paesi assai più innanzi di noi nell'ordinamento dell'industria.

Altri paesi, quali la Germania e l'Austria, hanno codici di ordinamento industriale.

Per noi certo sarebbe cosa temeraria il voler tentare somigliante impresa ed il partito migliore è parso - ed è questa a parer mio, la ragione fondamentale della presente legge - che un magistrato, il quale per l'indole sua e pel modo di sua scelta e per la funzione che è chiamato a compiere, abbia la migliore e più certa attitudine a risolvere queste controversie venisse costituendo man mano quei principi sommi di una futura legislazione del lavoro che oggi non siamo in grado di codificare.

Noi non abbiamo la formula del diritto obiettivo da applicare; ebbene creiamo il giudice il quale a poco a poco lo formulerà, gli darà quella certezza che è il requisito essenziale perchè possa essere iscritto nei Codici.

Una condizione di cose e di diritto affatto opposta si verifica invece nei contratti colonici. Io ricordo commosso le nobili parole che l'onorevole Cavalletto pronunciò ieri.

Egli ha dipinto con frase colorita le condizioni dei nostri lavoratori dei campi, che parlano poco e soffrono molto; di quei lavoratori che prestano alla patria il braccio, l'opera e il sangue, e che ci si accusa di aver dimenticato.

Ora la condizione loro è affatto diversa da quella degli operai industriali, perchè per essi non manca il giudice, è la legge che conviene correggere,

L'onor. senatore Cavalletto ha già accennato ieri ad alcuni punti sostanziali del nostro diritto che conviene senza titubanze modificare.

Noi siamo stati tenacissimi nel mantenere il principio dell'antico diritto romano e comune della libertà del contratto. Ci è parsa un'offesa a tale principio limitare la facoltà dei contraenti di stipulare qualunque clausola anche quando questa negli effetti suoi appaia iniqua; siamo stati più rigidi di quella medesima Inghilterra, la quale tuttavia ha promulgato una legge per cui è vietato il patto della rinunzia alle migliori, patto che in Italia è invece lecito e frequentissimo e che ha prodotto nelle Puglie soprattutto effetti disastrosissimi.

Ora una prima indagine converrebbe fare se cioè trattandosi di contratti i quali siano di breve durata si debba reputar lecito un patto somigliante.

Convieni ancora esaminare se si debba riconoscere valido in ogni caso, nei casi preveduti e impreveduti, prevedibili ed imprevedibili, quel patto che con frase efficace si dice affitto a fiamme e fuoco senza remissione di mercede; perchè l'ira di Dio non può nulla al patto stretto dagli uomini. È certo un'indagine degna del Senato, del legislatore italiano ricercare se nei termini di disdetta dal Codice civile rimessi alle consuetudini locali, non sia qualche volta prevalsa la prepotenza dei padroni, e se convenga a siffatta prepotenza apporre un limite.

Convieni indagare se noi, seguendo una dottrina antica e comune, non dovessimo ammettere la lesione anche in materia di locazione. Molte altre lacune della legge potrei ricordare a questo proposito, ma credo sufficiente quello che ho detto per dimostrare che in materia di contratti agrari, non è il giudice che dobbiamo creare, ma il diritto storico che dobbiamo riformare; laddove in materia industriale è il diritto che vogliamo elaborare per mezzo di questa magistratura pretoria che veniamo istituendo col collegio dei probiviri. Queste a parer mio sono le ragioni per cui il Governo non viene innanzi a voi con un progetto di legge analogo per istituire i probiviri nell'agricoltura.

Il ministro di agricoltura ha già dichiarato, ed il guardasigilli gli si associerà volentieri, che egli porrà ogni opera per conciliare in favore degli agricoltori le esigenze dell'equità, con quelle che sono nostra tradizione nel diritto scritto (*Benissimo*).

Una seconda osservazione mi piace di sog-

giungere a ciò che disse con tanta competenza l'onor. Auriti.

Egli disse che il maggior pregio del progetto di legge è quello di aver costituito l'organismo potenziale, il quale possa nell'avvenire rendere più rari gli scioperi, più facili le conciliazioni. Infatti nell'art. 12 del progetto di legge è detto chiaro che per le controversie che eccedono la competenza della giuria questa potrà per volontà delle parti essere adita come collegio arbitrale. Ora mi permetta l'onorevole Rossi che io dica che questo nostro art. 12 non vale meno della legge francese del 17 dicembre 1892 alla quale egli ha attribuito lodi così singolari.

L'onor. Rossi Alessandro sa benissimo che la legge citata riguarda la conciliazione e l'arbitraggio collettivo fra operai, padroni ed impiegati.

Ora le leggi dei probiviri possono avere un duplice fine. O intendono a risolvere le questioni individuali tra operai e padroni od operai ed apprendisti, o riguardano le questioni collettive.

Molti tentativi sono stati fatti in Francia per stabilire arbitraggi obbligatori e molti progetti di legge sono stati presentati alla Camera francese.

Però fu sempre respinto questo concetto, perchè parve mancasse alle decisioni di siffatti collegi arbitrali, l'efficacia che è necessaria e che consiste tutta nella possibilità dell'esecuzione coattiva.

Quando un gran numero di operai avesse fatto sciopero e non volesse sottostare alle decisioni degli arbitri, come eseguire le loro sentenze?

Rispetto ai padroni si sarebbe forse trovato il modo di repressione; ma come trovarlo rispetto agli operai?

Così si venne alla legge del 1892 che disciplinò soltanto gli arbitraggi facoltativi nei casi di controversie collettive. Noi abbiamo fatto lo stesso e con maggiore semplicità.

Poche parole dirò intorno alla questione della competenza.

Il criterio per decidere circa la competenza, noi dobbiamo trarlo da due ordini di considerazioni.

La materia non è di puro diritto ed il giudice è un magistrato speciale: materia di diritto e di equità insieme come assai bene fu detto,

per cui più che cognizioni giuridiche occorre intuito diritto, immediato delle necessità pratiche.

Premesso ciò, e fino alla competenza delle 200 lire, è probabile un giudizio equo e sicuro da parte dei probiviri, anzichè del magistrato?

Posto questo concetto non si può affermare, che fra le 100 e le 200 lire, vi sia materia di puro diritto che richieda il tecnicismo del giudice, tanto più che i probiviri hanno facoltà di conoscere delle questioni riguardanti il cottimo, le quali nel maggior numero dei casi superano le 100 lire, e se non elevassimo la competenza, le questioni del cottimo, che sono frequentissime, non potrebbero essere conosciute da loro.

Fu molto bene osservato che i collegi dei probiviri sorgeranno soltanto nei grandi centri industriali, e saranno composti dai migliori e più benemeriti rappresentanti degli operai e dei padroni, e saranno presieduti da persone autorevoli, anche quando il presidente non sia un magistrato, cioè da persona nominata per decreto reale, e non vi è davvero alcuna ragione di parificare questo collegio così solennemente costituito in grandi centri industriali col conciliatore dell'ultimo comunello d'Italia.

Non credo quindi per la materia e per l'indole delle questioni, e per i luoghi ove i collegi dei probiviri saranno istituiti, e per la solennità, con cui sono investiti della loro giurisdizione, non credo si possa sostenere la limitazione a 100 lire della loro competenza.

Le maggiori censure sono state fatte all'articolo 10, ultimo comma.

In questo è detto che l'operaio che avrà da parte sua aderito alla proposta conciliativa è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

L'onor. Di Camporeale diceva: Voi venite a costituire così un *jus* singolare, anzi per dir meglio, un singolare privilegio in favore degli operai. Ora gli operai, i contadini, seguano il diritto comune, e se hanno titolo al gratuito patrocinio, si rivolgano all'apposita Commissione e quando abbiano dimostrato il loro buon diritto e di essere in condizione di povertà se non di miseria, vi saranno ammessi secondo le regole del diritto comune.

Ma mi permetta l'onor. senatore Di Campo-

reale, di fargli avvertire come purtroppo non solo dei principî sommi, ma della pratica applicazione delle leggi bisogna tener conto. A lui, vissuto fuori della vita del foro, io mi prendo la libertà di ricordare, che per la legge del 1865 sul gratuito patrocinio e per la legge posteriore del 1880, per ottenere l'ammissione al beneficio dei poveri occorre far istanza corredandola de' necessari documenti, cioè il certificato dell'agente delle imposte e l'altro della Giunta municipale per dimostrare se non lo stato di assoluta mendicizia o miseria, almeno lo stato di povertà. Ma non basta. Fu introdotto dalla legge del 1880 l'obbligo di tentar prima la conciliazione: quindi gli atti pervenuti alla Commissione sono mandati al pretore di un comune, spesse volte lontano, perchè si provveda a questo vano tentativo di conciliazione. Fatto questo tentativo che 99 volte su 100 riesce inutile, gli atti ritornano alla Commissione e quindi la Commissione dopo lunghissimo tempo decide. Di guisa che praticamente le domande d'ammissione al gratuito patrocinio importano una perdita di spesa e di tempo, così grave che se noi volessimo costringere gli operai a seguire la procedura comune, indubbiamente nella maggior parte dei casi essi rinuncerebbero a far valere le loro ragioni anzichè valersi della procedura medesima.

Che cosa si è fatto in sostanza con questo articolo di legge? La Commissione del gratuito patrocinio deve fare un esame preliminare per accertare se vi sia il *fumus boni iuris*: e che cosa fa l'ufficio di conciliazione nel caso previsto dall'articolo decimo? Fa precisamente lo stesso; esamina se, avuto riguardo alle deduzioni delle parti, vi sia fondata ragione da parte degli operai di sperimentare il loro diritto; e quando tale esame, anzichè farlo la Commissione del gratuito patrocinio, l'ha fatto l'ufficio di conciliazione, il quale non è meno competente in questa materia, anzi, a parer mio è più competente, domando a che obbligare gli operai a tornare innanzi la Commissione del gratuito patrocinio?

Seconda condizione. Mi si dirà: occorre dimostrare la povertà. Voi stabilite qui la presunzione che tutti gli operai siano poveri: voi volete sostituire alla presunzione dell'antico diritto che diceva *pauper, ergo fur et rapax*; una presunzione diversa: « operaio quindi povero »: voi volete creare una presunzione che

non ha fondamento nella realtà, poichè vi sono operai che non son poveri.

Anzi tutto conviene osservare che, secondo la legge del 1865, non è richiesta la condizione dell'assoluta miserevolezza.

Già l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha fatto avvertire che ogni qual volta, per condizioni particolari, non si sia in grado di sostenere una lite, anche quando qualche cosa si possedga, un piccolo fondicello si coltivi, un piccolo reddito mobiliare si abbia, purchè non si sia in condizioni di sostenere una lite, ciò è sufficiente, secondo il concetto largo della legge del 1865, ad ottenere il beneficio del gratuito patrocinio.

Ora l'operaio manuale, abbia pure 5 lire al giorno di salario, crede davvero l'onorevole Di Camporeale che possa darsi il lusso di fare una lite con il padrone, molte volte arcimillionario, subendo tutte le difficoltà di un giudizio, colle tasse di bollo e registro così gravi come sono nel nostro paese? Io credo proprio che la sola condizione di operaio sia sufficiente titolo per presumere che non si è in grado di sostenere una lite.

D'altra parte io credo che quest'art. 10 avrà un'influenza benefica e sarà questa: l'operaio, in cui favore l'ufficio di conciliazione abbia pronunciato, sarà così indotto ad accettare dal canto suo ciò che è stato deliberato; quando l'operaio sa che l'accettazione induce in lui il diritto di poter poi far valere dinanzi al magistrato ordinario le sue ragioni col gratuito patrocinio, sarà più indulgente, più facilmente si acconcerà alle decisioni di quest'ufficio, al quale noi così avremo accresciuto autorità dando una sanzione indiretta, ma efficacissima alle disposizioni dell'art. 10.

Un'ultima parola dirò, poichè non voglio abusare della benevolenza del Senato, per ciò che riguarda la questione delle donne.

L'onorevole senatore Pascale ha detto molto argutamente che il destino delle donne sia quello di seminare la discordia dove c'è la pace, e di mettere la pace dove c'è la discordia. Egli ha detto: se le leggi vigenti negano alle donne il diritto di fare le avvocatesse, e io ricordo il caso di quella signorina Poët a cui la Corte di cassazione di Torino negò l'esercizio dell'avvocatura, se voi negate alle donne il diritto di fungere da arbitre, perchè lo vieta il Codice

di procedura civile, perchè mai volete dar loro un diritto maggiore, quello di fungere da giudice? Un diritto che per le conseguenze e per l'indole dell'ufficio può snaturare tutto l'organismo dell'istituto vostro, e ricordava qui l'antico detto romano per cui il maggior elogio d'una donna era il famoso *domi mansit, lanam fecit*.

Ma, io domando all'onor. Pascale, crede egli davvero che oggi sia possibile che le donne italiane restino in casa a filare la lana? Pur troppo, nel turbine della vita moderna le donne, i fanciulli sono obbligati a partecipare a tutta la lotta terribile in cui si agita la società nuova; è inutile dissimularselo. Certo sorriderrebbe alla mente e più al cuore di tutti che i fanciulli, le donne restassero in casa, che madri, spose felici, potessero attendere al compito sacro che loro la Provvidenza ha assegnato, quello della maternità.

A chiunque sorriderrebbe il pensiero che i fanciulli anzichè sepolti vivi nelle miniere di zolfo o nelle escavazioni sotterranee crescessero alla luce del sole; ma purtroppo le necessità della vita odierna sono tali che anche queste donne, questi fanciulli sono attratti nel turbine vorticoso delle industrie. E allora, onorevole Pascale, è necessario, è giusto che, siccome partecipano ai danni e ai pericoli, così le donne partecipino a siffatti tribunali. È notevole la persistenza con cui la Camera dei deputati ha resistito ai propositi del ministro di escludere le donne dall'ufficio della giuria; alla Camera dei deputati è parso che le donne dovessero partecipare alla giuria per la tutela dei loro diritti; non era l'ufficio di giudice che la Camera ha voluto conferire loro; la Camera ha voluto metterle in grado di far valere le loro ragioni, perchè tali ragioni non avrebbero potuto essere affidate ad uomini.

Conviene pure tener conto che dal 1865 in oggi questa causa delle donne ha fatto pure qualche passo nel nostro paese.

Io ricorderò la legge Morelli del 1877 per cui, modificandosi il Codice civile, le donne furono ammesse a fare da testimoni in tutti gli atti pubblici e privati, anche negli atti giudiziari.

Ricorderò la legge di cui ha parlato l'onorevole ministro di agricoltura sulle Opere pie per cui le donne furono ammesse nelle Con-

gregazioni di carità. È tutto quanto un movimento di vita nuova dettato dai bisogni della industria, dalle condizioni della vita moderna. Io credo, d'altra parte, onorevoli signori senatori, che non si possa davvero negare alle donne il diritto di sedere nella giuria per un altro ordine di considerazioni.

Fu già avvertito che, ammessa l'indole appassionata delle donne, bisognava, a rigore di termine, escluderle perfino dall'ufficio di conciliazione.

*Pessimum genus* ho inteso dire dall'onorevole Salis, *avarissimum genus*. Le donne porteranno in queste controversie un'acredine di animo, una perseveranza di propositi, un ardore ignoto forse agli uomini.

Se è così, io domando, come mai volete che all'ufficio di conciliatrici siano adatte le donne? Se voi credete che le donne portino in tali controversie tanta asprezza di opinioni, tanta fermezza, tanta fierezza di propositi, bisognerebbe escluderle anche dall'ufficio di conciliazione.

E d'altra parte io vi prego notare che, se è vero, come ieri fu osservato, che alle donne manca quel sentimento pieno, obbiettivo, sintetico della necessità della *res publica*, è d'altra parte verissimo che nelle controversie particolari del mio e del tuo, le donne portano un intuito così sicuro, così giusto di ciò che spetti all'uno o all'altro, un sentimento di equità così preciso, così chiaro, che io francamente non esiterei un momento a credere nella giustizia e nella imparzialità loro. Non per legiferare intorno allo Stato sono chiamate nella giuria, ma per giudicare intorno a questioni determinate, e che per giunta toccano i loro interessi.

Onorevoli senatori, io non credo, ed in ciò consento con l'on. senatore Rossi, che questo disegno di legge risolverà la grande, la terribile incognita sociale.

Ci vuole dell'altro; ma purtroppo la farmacopea delle questioni sociali non possiede specifici: certo questo è un modesto disegno di legge il quale provvede a modesti bisogni, ma credo che il merito maggiore del disegno sia questo appunto di non essere una luminosa utopia, ma di provvedere a necessità urgenti e pratiche che sono state più volte avvertite, ed a cui il legislatore ha il dovere di provvedere. Credo che questo disegno di legge avrà sopra tutto l'ufficio di pacificazione sociale, porterà il

ramoscello d'olivo fra operai e padroni, disciplinerà meglio quel contratto per cui agli operai sono affidati apprendisti, assicurando le sorti di migliaia di fanciulli. E se questo è l'ufficio del progetto di legge, ufficio di pacificazione sociale, credo che il Senato non possa a siffatto ufficio negare l'ausilio suo. Il maggior compito vostro, o signori, è questo appunto di portare, nelle grandi questioni che agitano il mondo moderno, quella nota media del diritto e delle necessità pratiche, che molte volte può sfuggire in un ambiente meno sereno che il vostro non sia.

Portandovi oggi il mio primo e reverente saluto, credo di potere augurarmi che il suffragio del Senato non mancherà ad un progetto di legge, il quale si propone appunto di portare la pace in classi sociali profondamente perturbate, e le quali è supremo interesse dello Stato moderno di pacificare. Così queste classi si persuaderanno che il Parlamento non è sordo al loro grido di dolore, che esso trova la sua ripercussione in questa aula solenne, nella quale aleggia ancora la sapienza del Senato romano.

Questo è il mio augurio. (*Bene! bravo! benissimo! Vive e generali approvazioni. Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io assicuro l'onorevole Lacava che non ho pensato mai di rimproverare il Governo perchè non abbia presentato il progetto dei probiviri per l'agricoltura.

Io ho ricordato anzi l'impegno preso dal Governo; ho narrata l'ultima deliberazione del Consiglio superiore di agricoltura; ne misi in rilievo le difficoltà, nè più nè meno come le ha accennate l'onor. relatore.

Avrei, altrimenti facendo, contraddetto a me stesso.

Ma un'altra cosa mi preme chiarire, ed in questo rispondo anche all'onorevole Gianturco, poichè l'onor. Lacava ha creduto che io abbia voluto confondere la legge dei probiviri con l'arbitrato francese fra padroni ed operai.

Si è annunciata questa piccola legge con troppa pompa negli effetti suoi; anche ultimamente udii parlare l'onor. Gianturco di pacifi-

cazione sociale. Si promise di voler pacificare i dissidi fra capitale e lavoro; di prevenire le cancrene e simili: ma una volta che avvenendo uno sciopero viene negata la complessività delle controversie da sottomettere alla giuria, allora posso concludere che questo progetto di legge non corrisponde alle promesse alle speranze che nel medesimo si fondavano; è una legge di pura parvenza.

Alla sua volta l'onor. ministro Lacava viene piuttosto a confondere la missione speciale dei probiviri con le funzioni dei *prud'hommes* in Francia. Le conciliazioni di liti portate dalle statistiche del Belgio e della Francia, a me pure notissime, non sono statistiche dei probiviri; sono statistiche dei *prud'hommes* i quali si avvicinano piuttosto ai nostri conciliatori, colla sola differenza del giudizio collegiale anzichè unico.

Le percentuali quindi che egli ha tratte da quelle statistiche non stanno affatto al caso previsto dei probiviri futuri.

Parlando poi dei diritti a base della giuria che oggi si tratta di voler costituire, mi piace che anche l'onorevole Gianturco conviene che passa una grande differenza fra i contratti rurali ed i contratti degli operai.

Nei contratti fra operai e padroni io avevo indicato appunto se si voleva obbedire alle premesse annunziate per questa legge poteva essere di norma come un tipo liberale e pratico, la legge francese del 27 dicembre 1892, legge di vero arbitrato fra padroni ed operai, tale essendo il suo titolo ed alla quale è ben poca cosa il contraporre l'art. 12 della presente legge.

Rimane intanto inoppugnabile che c'è qualche cosa di più nei contratti tra padroni ed operai che non si può, nè si deve sciogliere con la semplice questione di diritto, per cui, quanto all'esito della legge, a me non resta che confermare pienamente il mio discorso di ieri.

PRESIDENTE Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi

d'industrie affini, Collegi di *probi-viri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.

(Approvato)

#### Art. 2.

Ciascun Collegio è istituito per decreto reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese della pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di agricoltura e commercio nel *Bollettino* della prefettura locale.

Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di cinquecento elettori iscritti, può essere nominato un presidente supplente.

Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per decreto reale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

(Approvato).

## Art. 4.

In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giuria.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23:

La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento, del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

(Approvato).

## Art. 5.

Nelle controversie più gravi il presidente o il vice-presidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai.

(Approvato).

## Art. 6.

Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

(Approvato).

## Della competenza.

## Art. 7.

La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato concluso.

(Approvato).

## Art. 8.

L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
- c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
- d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
- e) le imperfezioni del lavoro;
- f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;
- g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
- h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
- i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

(Approvato).

## Art. 9.

La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire duecento e che concernano:

- a) i salari pattuiti;
- b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere b, d, e f, g, h, i, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Può verificarsi frequentemente il caso di una controversia che interessi collettivamente tutti gli operai di uno stabilimento di fronte al padrone dello stabilimento medesimo. In questo caso l'interesse particolare di ogni operaio potrebbe essere inferiore alle lire duecento, ma per il padrone che deve rispondere alla collettiva dimanda di centinaia di operai, l'interesse è centuplicato.

Ora, poichè la competenza della giuria è limitata a 200 lire, mancherà il mezzo di provvedere con questo istituto alla definizione degli interessi collettivi degli operai rispetto al padrone.

Supponiamo che tutti gli operai di uno stabilimento abbiano pattuito un salario di 50 lire al mese, e che il proprietario intenda limitarlo a 40; ciascuno degli operai avrà diritto a chiedere il pagamento delle 10 lire di differenza in meno.

In questo, che è un caso frequente, avrei desiderato che colla legge in esame si fosse provveduto in modo, che con un unico giudizio, qualunque sia l'importare della somma collettivamente richiesta, si possa giudicare delle ragioni collettive degli operai contro il padrone e viceversa.

In verità non parmi dicevole ad una legge nuova il non impedire che, nel caso di cui ho parlato e negli altri casi consimili, si abbiano da istituire tanti giudizi, quanti siano gli operai interessati nella controversia. Desidero perciò di essere illuminato della ragione, per cui non possa la giuria, senza limitazione di somma, essere autorizzata a decidere sulle controversie, le quali interessino in ugual modo e collettivamente molti operai, il di cui interesse individuale non sia superiore al limite delle L. 200, ma cumulativamente scarpassi questa somma.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole signor ministro ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Debbo anzitutto far notare al Senato e all'onorevole Cancellieri che questa questione fu sollevata un'altra volta quando si discusse questo progetto di legge nel Senato, e mi pare dall'onorevole senatore Finali, al quale

rispose l'onorevole senatore Costa, allora relatore, dichiarando di non poter consentire nella proposta identica a quella che oggi vien fatta dall'onorevole Cancellieri.

Una proposta simile fu anche discussa nell'altro ramo del Parlamento, se ben ricordo, ad iniziativa dell'onorevole Pugliese; ma tanto io quanto il relatore dovemmo rispondere dichiarando di non accettarla. Si dice; tutte le contestazioni che hanno unità di tempo, la stessa origine e il medesimo scopo possono essere oggetto di una sola domanda; ed in tale caso, osserva l'onorevole Cancellieri, invece di far tanti giudizi se ne farebbe uno. Quest'idea, sotto certi aspetti è buona, ma le difficoltà di attuarla sono grandi, e ne possono nascere inconvenienti molto maggiori degli sperati vantaggi. Infatti la sentenza sarà una sola, ma tra i vari attori o convenuti uno vorrà appellare e l'altro no nei casi nei quali l'appello è ammesso; inoltre uno dovrebbe appellare al pretore, e l'altro al tribunale.

Come si concilia tutto ciò quando la domanda è collettiva? Si deve arrestare il giudizio o deve continuare? Davanti a chi si presenta l'appello? Quindi la proposta Cancellieri, in apparenza è seducente, ma nell'applicazione porterebbe confusione e potrebbe creare colle domande collettive grandi imbarazzi nella procedura.

Aggiungerò poi un'altra riflessione, ed è che quando si tratta di domande collettive, anzichè essere presentate alla giuria in forza dell'art. 9 possono andarvi per l'articolo 12 il quale dice: « Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della giuria, questa potrà, per volontà delle parti essere adita in qualità di collegio arbitrale ».

Allora si eliminano gl'inconvenienti sopra accennati. Ecco le ragioni per le quali io pregherei l'onorevole Cancellieri di non insistere in questa sua proposta.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. L'art. 12 prevede il caso in cui intervenga il consenso delle parti, ma quando sono in disaccordo, rimane inefficace il detto articolo.

Io non voglio portare inciampo all'approvazione di questo disegno di legge, che può dirsi legge di esperimento.

Mi limito perciò a posare la questione, perchè formi oggetto di studi per venire in seguito a quella risoluzione, che nella pratica si appaleserà necessaria.

Resta però inteso, come per questa legge intendasi provvedere agl'interessi individuali, e non collettivi, nelle controversie tra operai ed industriali.

Questo parmi indubitato, e vedo, che dai banchi del Ministero si fanno segni di adesione.

Del resto ripeto: io ho fiducia che l'onorevole guardasigilli e l'onorevole ministro d'agricoltura vogliano tener dietro allo svolgimento pratico dei principî di questa legge, nella loro applicazione, per giudicare quali altri provvedimenti legislativi si rendano necessari, massime nello intento di prevenire gli scioperi, i quali si verificano ordinariamente per contestazioni sulla misura dei salari o degli obblighi, ai quali non credano dover sottostare senza compenso gli operai.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Salis.

Senatore SALIS. Per ragioni che ho già dette io domando che si elevi la competenza a L. 350 poichè quella stabilita in L. 200 mi sembra troppo bassa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini relatore.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Risponderò prima all'onor. senatore Salis.

La differenza fra 200 lire e 350 non sarebbe molta, ma l'onor. senatore Salis ha inteso che vi sono di quelli i quali credono che la cifra di 200 lire sia già troppo alta. Le due opinioni si elidono. La competenza deliberata l'anno scorso dal Senato era di 100 lire, ed è quindi stata raddoppiata. Se ne accontenti il signor senatore Salis, pensando che ove si accettasse un maggior aumento, si dovrebbe rimandare per questo solo fatto la legge all'altro ramo del Parlamento.

Io mi unirei quindi all'onor. ministro per pregare l'onor. Salis a non insistere in questo suo emendamento, il quale nelle circostanze attuali non mi sembra abbastanza fondato. Quanto all'onor. Cancellieri a me basta, in aggiunta a ciò che molto opportunamente disse l'onorevole ministro, di rilevare che questioni qui non ve ne possono essere; l'articolo è chiaro: «La competenza per valore si desume dalla somma

chiesta nella domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi ».

Dunque una domanda contenziosa davanti all'ufficio della giuria e che in qualunque modo superi il valore di L. 200 non può aver luogo; bisogna giovare del disposto dell'art. 12 e provocare un giudizio arbitramentale.

Siano tanti, siano pochi quelli che si uniscono per fare una causa, se la loro domanda complessiva supera le L. 200 non può essere discussa dalla giuria, per cui se vi sono molti operai i quali abbiano i medesimi diritti da far valere, siano pure dipendenti dallo stesso titolo, ma che cumulati importino più di L. 200, è necessario che facciano cause separate.

Senatore SALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Questa legge non allargando la sua competenza resta quasi inutile, di poca importanza, perchè il valore monetario è deprecato, quello che 100 anni fa valeva 1000, oggi vale 500, per conseguenza, quando si domanda oggi 350 la domanda corrisponde a quella di 200 dei tempi andati, oggi la somma di 350, è in relazione dei tempi presenti.

Perchè infatti abbiamo l'esempio che in altre giurisdizioni, nei conciliatori, nei pretori, la competenza è stata aumentata, perchè dunque non si deve aumentare in questi che io credo siano i veri giudici della materia in genere.

Per me adunque è una legge questa che ha il suo valore ma di troppa poca importanza relativamente alla materia per la quale si istituisce.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Mi duole dover esprimere una opinione diametralmente opposta a quella manifestata dall'onor. senatore Salis. Le ragioni di questa mia opinione le ho già dette ieri. Nè crederei utile oggi ripeterle se non fosse che l'onor. ministro e l'onor. Gianturco, mi hanno risposto oggi con affermazioni che non sono intieramente esatte.

Io ieri diceva che la competenza di L. 100 fissata dal Parlamento l'anno passato era stata deliberata dopo maturo esame e dopo lunga discussione alla Camera, e aggiungevo che in questa determinazione aveva avuto singolare peso la dichiarazione dell'onor. ministro di agri-

coltura, industria e commercio d'allora, che, cioè convenisse stabilire questa cifra in L. 100 onde metterla in correlazione con la legge che egli aveva già presentato e che era stata accolta con molto favore dalla Camera, quella cioè di elevare la competenza dei conciliatori a 100 lire.

Di guisacchè non regge veramente quanto dice l'onor. ministro che già fin dall'anno passato il Parlamento aveva ammesso che a questo istituto si desse una competenza maggiore di quella che si dava al giudice conciliatore. Se stiamo alla lettera questo è vero perchè la nuova legge che estende la competenza del giudice conciliatore a 100 lire è entrata in vigore soltanto il 1° gennaio di quest'anno; quindi se vogliamo stare pedantesco alla lettera la risposta del ministro e dell'onor. Gianturco è esatta. Ma però sta di fatto che era in allora già presentato, e forse già votato, di elevare la competenza dei conciliatori a 100 lire, e ripeto quel che già ieri provai citando le parole del ministro proponente, che nell'altro ramo del Parlamento la discussione della cifra cui convenisse portare la competenza di questa giuria fu stabilita in L. 100 appunto perchè era opportuno metterla in perfetta correlazione con la competenza dei conciliatori.

Aggiungo una sola parola in risposta all'onorevole Salis ed è questa. Qui si tratta di un esperimento, è un istituto del tutto nuovo che si tratta di creare. Ora mi pare che a fare il passo più lungo ci sarà sempre tempo. Se i probiviri avranno fatto una buona prova, se lo si crederà utile fra 2 anni potremo aumentare la loro competenza. Se no, la lasceremo come è e cioè a 100 lire. A portarla a 200 lire o a 300 lire come vorrebbe l'onor. Salis ci sarà sempre tempo; credo che a restringerla sarebbe un po' più difficile.

È per ciò che io veramente vorrei pregare il Senato di accogliere il mio emendamento, di ritornare cioè alla determinazione che già altra volta ha avuto il suo suffragio e cioè che alle parole « 200 lire » siano sostituite le parole « 100 lire » appunto come si legge nel progetto che già l'anno passato ha ottenuto il suffragio del Senato.

Senatore SALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Io dico, onorevoli signori se-

natori, che le leggi non sono esperimenti, si fanno in perpetuo. Se non riescono bene allora si dovranno ritrattare, si dovranno derogare; ma una volta che si è fatta una legge, il legislatore la fa coll'intendimento che deve avere effetto per sempre; ed esperimenti nelle leggi credo che non se ne debbano fare.

Se crede che sia dubbia cerchi di migliorarla e credo che non può migliorarla che con accrescere la competenza, perchè, ripeto, la giuria in questa materia dovrebbe avere una competenza illimitata; in questa condizione dovrebbero essere giudicati veramente da essa le cause degli operai e simili; altrimenti l'istituto non avrà quella grande importanza che la cosa merita se non si accresce la competenza in qualche modo, che sia un valore di qualche importanza, di qualche riguardo.

Ma per 100 lire, per 200 lire, per 20 scudi, per 40 scudi mi pare che sia poca cosa. Del resto decida come crede il Senato.

LACAVALA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non posso accettare la proposta dell'onorevole Di Camporeale nè quella dell'onorevole senatore Salis.

Le ragioni già le abbiamo dette. L'onorevole senatore Di Camporeale parte da un concetto che non è esatto. Lo stesso concetto fu sviluppato nella Camera dei deputati dall'onorevole Chimirri, e si riassume nel parallelismo che vorrebbe riscontrare tra il conciliatore ed il collegio dei probiviri.

Ora non vi può essere identità fra due istituzioni che sono interamente diverse.

Il conciliatore è giudice unico, il collegio dei probiviri è una magistratura collegiale.

Dippiù il collegio dei probiviri è giudice tecnico e speciale, ed i conciliatori sono chiamati a giudicare, qualunque sia la natura della controversia.

Il conciliatore si trova in tutti i villaggi, i collegi dei probiviri si istituiranno solamente nei centri di industrie.

Vi dissi le ragioni per cui presentai la proposta di accrescere la competenza a lire 200. Negli atti parlamentari si trova che essa nei diversi progetti era o illimitata come nel progetto Berti o di una somma maggiore a cento

lire, come ad esempio in quello del deputato Maffi che la portava a lire 500. Mi ispirai inoltre all'esempio delle altre nazioni; nel Belgio è di lire 200, nell'Alsazia-Lorena di lire 270, in Francia di lire 500.

Di più, quasi tutte le cause, di cui negli articoli 8 e 9, demandate alla giuria si aggirano dalle 100 alle 200 lire; onde è che istituendo questa giuria, conviene darle la competenza fino a 200 lire, altrimenti le liti della stessa specie verrebbero divise, e bisognerebbe per alcune andare alla giuria e per altre ricorrere al magistrato ordinario.

Aggiungo che quando fu presentata la legge sui conciliatori, era già stata presentata quella sui probiviri.

Ho qui la legge sulla competenza dei conciliatori, dove è detto all'art. 15:

« Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla giuria nei luoghi ove saranno istituiti collegi di probiviri ».

Ciò significa che la legge era già presentata, ed in quel tempo la competenza dei conciliatori era ancora di 30 lire. Se questo parallelismo non vi è, non veggo la ragione per cui noi dobbiamo ridurre la competenza a cento lire.

Quindi io non posso accettare gli emendamenti proposti, e pregherei i senatori Salis e Di Camporeale a non volere insistere.

PRESIDENTE. Il senatore Salis insiste nel suo emendamento?

Senatore SALIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rivolgo la stessa domanda al senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

Dalla conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 412 del Codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Questo articolo 10 darà argomento a discutere anche a qualche altro collega, perciò, per non troncarne la discussione, vista l'ora, io pregherei di rimandare la seduta a domani.

PRESIDENTE. Rinviemo pure la discussione a domani; pregherei però i signori senatori di venire alla seduta alle 2 precise.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Istituzione dei collegi di « Probiviri » (*Seguito*);

Modificazioni al capitolo 5° della legge 13 novembre 1859 (scuole normali);

Modificazioni alle leggi 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3<sup>a</sup>), sull'ordinamento del Genio civile e 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).